Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 150 del 30 giugno 2005 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 30 giugno 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 115/L

LEGGE 1º giugno 2005, n. **114.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione allo Spazio economico europeo della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, con allegati, dichiarazioni ed atto finale, fatto a Lussemburgo il 14 ottobre 2003.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 1º giugno 2005, n. **114.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione allo Spazio economico europeo della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, con allegati, dichiarazioni ed atto finale, fatto a Lussemburgo il 14 ottobre 2003.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sulla partecipazione allo Spazio economico europeo della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, con allegati, dichiarazioni ed atto finale, fatto a Lussemburgo il 14 ottobre 2003.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1º giugno 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
FINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ACUERDO
SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE LA REPÚBLICA CHECA, LA REPÚBLICA DE ESTONIA,
LA REPÚBLICA DE CHIPRE, LA REPÚBLICA DE LETONIA, LA REPÚBLICA DE LITUANIA,
LA REPÚBLICA DE HUNGRÍA, LA REPÚBLICA DE MALTA, LA REPÚBLICA DE POLONIA,
LA REPÚBLICA DE ESLOVENIA Y LA REPÚBLICA ESLOVACA
EN EL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO

DOHODA O ÚČASTI ČESKÉ REPUBLIKY, ESTONSKÉ REPUBLIKY, KYPERSKÉ REPUBLIKY,
MAĎARSKÉ REPUBLIKY, LOTYŠSKÉ REPUBLIKY, LITEVSKÉ REPUBLIKY,
REPUBLIKY MALTA, POLSKÉ REPUBLIKY, REPUBLIKY SLOVINSKO
A SLOVENSKÉ REPUBLIKY V EVROPSKÉM HOSPODÁŘSKÉM PROSTORU

AFTALE
OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS,
REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS,
REPUBLIKKEN MALTAS, REPUBLIKKEN POLENS, REPUBLIKKEN SLOVENIENS
OG DEN SLOVAKISKE REPUBLIKS
DELTAGELSE I DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

ÜBEREINKOMMEN
ÜBER DIE BETEILIGUNG DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK, DER REPUBLIK ESTLAND,
DER REPUBLIK ZYPERN, DER REPUBLIK LETTLAND, DER REPUBLIK LITAUEN,
DER REPUBLIK UNGARN, DER REPUBLIK MALTA, DER REPUBLIK POLEN,
DER REPUBLIK SLOWENIEN UND DER SLOWAKISCHEN REPUBLIK
AM EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUM

LEPING
TŠEHHI VABARIIGI, EESTI VABARIIGI, KÜPROSE VABARIIGI,
LÄTI VABARIIGI, LEEDU VABARIIGI, UNGARI VABARIIGI, MALTA VABARIIGI,
POOLA VABARIIGI, SLOVEENIA VABARIIGI JA SLOVAKI VABARIIGI
OSALEMISE KOHTA EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNAS

ΣΥΜΦΩΝΙΑ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ,
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΛΕΤΟΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΗΣ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΛΤΑΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ,
ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΛΟΒΑΚΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΩΡΟ

AGREEMENT
ON THE PARTICIPATION OF THE CZECH REPUBLIC, THE REPUBLIC OF ESTONIA,
THE REPUBLIC OF CYPRUS, THE REPUBLIC OF LATVIA, THE REPUBLIC OF LITHUANIA,
THE REPUBLIC OF HUNGARY, THE REPUBLIC OF MALTA, THE REPUBLIC OF POLAND,
THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE SLOVAK REPUBLIC
IN THE EUROPEAN ECONOMIC AREA

ACCORD
RELATIF À LA PARTICIPATION DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,
LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE, LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE, LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,
LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE, LA RÉPUBLIQUE DE MALTE, LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,
LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE ET LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE
À L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

SAMNINGUR
UM ÞÁTTTÖKU LÝÐVELDISINS TÉKKLANDS, LÝÐVELDISINS EISTLANDS,
LÝÐVELDISINS KÝPUR, LÝÐVELDISINS LETTLANDS, LÝÐVELDISINS LITHÁENS,
LÝÐVELDISINS UNGVERJALANDS, LÝÐVELDISINS MÖLTU, LÝÐVELDISINS PÓLLANDS,
LÝÐVELDISINS SLÓVENÍU OG LÝÐVELDISINS SLÓVAKÍU
Á EVRÓPSKA EFNAHAGSSVÆÐINU

ACCORDO
SULLA PARTECIPAZIONE DELLA REPUBBLICA CECA, DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA,
DELLA REPUBBLICA DI CIPRO, DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA,
DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA, DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA,
DELLA REPUBBLICA DI MALTA, DELLA REPUBBLICA DI POLONIA,
DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA E DELLA REPUBBLICA SLOVACCA
ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

LĪGUMS
PAR ČEHIJAS REPUBLIKAS, IGAUNIJAS REPUBLIKAS, KIPRAS REPUBLIKAS,
LATVIJAS REPUBLIKAS, LIETUVAS REPUBLIKAS, UNGĀRIJAS REPUBLIKAS,
MALTAS REPUBLIKAS, POLIJAS REPUBLIKAS, SLOVĒNIJAS REPUBLIKAS
UN SLOVĀKIJAS REPUBLIKAS
DALĪBU EIROPAS EKONOMIKAS ZONĀ

SUSITARIMAS
DĖL ČEKIJOS RESPUBLIKOS, ESTIJOS RESPUBLIKOS, KIPRO RESPUBLIKOS,
LATVIJOS RESPUBLIKOS, LIETUVOS RESPUBLIKOS, VENGRIJOS RESPUBLIKOS,
MALTOS RESPUBLIKOS, LENKIJOS RESPUBLIKOS, SLOVĖNIJOS RESPUBLIKOS
IR SLOVAKIJOS RESPUBLIKOS DALYVAVIMO
EUROPOS EKONOMINĖJE ERDVĖJE

MEGÁLLAPODÁS
A CSEH KÖZTÁRSASÁGNAK, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁGNAK, A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁGNAK,
A LETT KÖZTÁRSASÁGNAK, A LITVÁN KÖZTÁRSASÁGNAK,
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGNAK, A MÁLTAI KÖZTÁRSASÁGNAK,
A LENGYEL KÖZTÁRSASÁGNAK, A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁGNAK
ÉS A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁGNAK
AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBEN VALÓ RÉSZVÉTELÉRŐL

FTEHIM
RIGWARD IL-PARTEĊIPAZZJONI TAR-REPUBBLIKA ĊEKA, TAR-REPUBBLIKA TA' L-ESTONJA,
TAR-REPUBBLIKA TA' ĊIPRU, TAR-REPUBBLIKA TAL-LATVJA,
TAR-REPUBBLIKA TAL-LITWANJA, TAR-REPUBBLIKA TA' L-UNGERIJA,
TAR-REPUBBLIKA TA' MALTA, TAR-REPUBBLIKA TAL-POLONJA,
TAR-REPUBBLIKA TAS-SLOVENJA U TAR-REPUBBLIKA SLOVAKKA
FIŻ-ŻONA EKONOMIKA EWROPEA

OVEREENKOMST
BETREFFENDE DE DEELNAME VAN DE TSJECHISCHE REPUBLIEK, DE REPUBLIEK ESTLAND,
DE REPUBLIEK CYPRUS, DE REPUBLIEK HONGARIJE, DE REPUBLIEK LETLAND,
DE REPUBLIEK LITOUWEN, DE REPUBLIEK MALTA, DE REPUBLIEK POLEN,
DE REPUBLIEK SLOVENIË EN DE SLOWAAKSE REPUBLIEK
AAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE

AVTALE
OM DEN TSJEKKISKE REPUBLIKKENS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN KYPROS',
REPUBLIKKEN LATVIAS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS,
REPUBLIKKEN MALTAS, REPUBLIKKEN POLENS, REPUBLIKKEN SLOVENIAS
OG DEN SLOVAKISKE REPUBLIKKENS
DELTAKELSE I DET EUROPEISKE ØKONOMISKE SAMARBEIDSOMRÅDE

POROZUMIENIE
W SPRAWIE UDZIAŁU REPUBLIKI CZESKIEJ, REPUBLIKI ESTOŃSKIEJ,
REPUBLIKI CYPRYJSKIEJ, REPUBLIKI WĘGIERSKIEJ, REPUBLIKI ŁOTEWSKIEJ,
REPUBLIKI LITEWSKIEJ, REPUBLIKI MALTY, RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ,
REPUBLIKI SŁOWENII I REPUBLIKI SŁOWACKIEJ W EUROPEJSKIM OBSZARZE
GOSPODARCZYM

ACORDO
SOBRE A PARTICIPAÇÃO DA REPÚBLICA CHECA, DA REPÚBLICA DA ESTÓNIA,
DA REPÚBLICA DE CHIPRE, DA REPÚBLICA DA LETÓNIA, DA REPÚBLICA DA LITUÂNIA,
DA REPÚBLICA DA HUNGRIA, DA REPÚBLICA DE MALTA, DA REPÚBLICA DA POLÓNIA,
DA REPÚBLICA DA ESLOVÉNIA E DA REPÚBLICA ESLOVACA
NO ESPAÇO ECONÓMICO EUROPEU

DOHODA
O ÚČASTI ČESKEJ REPUBLIKY, ESTÓNSKEJ REPUBLIKY, CYPERSKEJ REPUBLIKY,
LOTYŠSKEJ REPUBLIKY, LITOVSKEJ REPUBLIKY, MAĎARSKEJ REPUBLIKY,
MALTSKEJ REPUBLIKY, POĽSKEJ REPUBLIKY, SLOVINSKEJ REPUBLIKY
A SLOVENSKEJ REPUBLIKY
V EURÓPSKOM HOSPODÁRSKOM PRIESTORE

SPORAZUM
O UDELEŽBI ČEŠKE REPUBLIKE, REPUBLIKE ESTONIJE, REPUBLIKE CIPER,
REPUBLIKE LATVIJE, REPUBLIKE LITVE, REPUBLIKE MADŽARSKE, REPUBLIKE MALTE,
REPUBLIKE POLJSKE, REPUBLIKE SLOVENIJE IN SLOVAŠKE REPUBLIKE
V EVROPSKEM GOSPODARSKEM PROSTORU

SOPIMUS
TŠEKIN TASAVALLAN, VIRON TASAVALLAN, KYPROKSEN TASAVALLAN,
LATVIAN TASAVALLAN, LIETTUAN TASAVALLAN, UNKARIN TASAVALLAN,
MALTAN TASAVALLAN, PUOLAN TASAVALLAN, SLOVENIAN TASAVALLAN
JA SLOVAKIAN TASAVALLAN
OSALLISTUMISESTA EUROOPAN TALOUSALUEESEEN

AVTAL
OM REPUBLIKEN TJECKIENS, REPUBLIKEN ESTLANDS, REPUBLIKEN CYPERNS,
REPUBLIKEN LETTLANDS, REPUBLIKEN LITAUENS, REPUBLIKEN UNGERNS,
REPUBLIKEN MALTAS, REPUBLIKEN POLENS, REPUBLIKEN SLOVENIENS
OCH REPUBLIKEN SLOVAKIENS DELTAGANDE
I EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Acuerdo.

NA DŮKAZ ČEHOŽ připojili níže podepsaní zplnomocnění zástupci k této dohodě své podpisy.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale.

ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt.

SELLE KINNITUSEKS on täievolilised esindajad käesolevale lepingule alla kirjutanud.

ΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΙΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ, οι υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι υπέγραψαν την παρούσα Συμφωνία.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries have signed this Agreement.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord.

ÞESSU TIL STAÐFESTU HAFA FULLTRÚAR, sem til þess hafa fullt umboð, undirritað samning þennan.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.

TO APLIECINOT, attiecīgi pilnvarotās personas ir parakstījušas šo līgumu.

TAI PALIUDYDAMI šį Susitarimą pasirašė toliau nurodyti įgaliotieji atstovai.

FENTIEK HITELÉÜL az alulírott meghatalmazottak aláírták ezt a megállapodást.

B'XIEHDA TA' DAN il-Plenipotenzjarji sottoskritti iffirmaw dan il-Ftehim.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekenden hun handtekening onder deze overeenkomst hebben gesteld.

TIL BEKREFTELSE på dette har nedenstående befullmektigede undertegnet denne avtale.

W DOWÓD CZEGO niżej podpisani Pełnomocnicy podpisali niniejsze Porozumienie.

EM FÉ DO QUE, os plenipotenciários abaixo-assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente Acordo.

NA DÔKAZ ČOHO dolupodpísaní splnomocnení zástupcovia podpísali túto dohodu.

V POTRDITEV TEGA so spodaj podpisani pooblaščenci podpisali ta sporazum.

TÄMÄN VAKUUDEKSI ALLA MAINITUT täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

SOM BEKRÄFTELSE PÅ DETTA har undertecknade befullmäktigade ombud undertecknat detta avtal.

Hecho en Luxemburgo, el catorce de octubre del dos mil tres.

V Lucemburku dne čtrnáctého října dva tisíce tři.

Udfærdiget i Luxembourg den fjortende oktober to tusind og tre.

Geschehen zu Luxemburg am vierzehnten Oktober zweitausendunddrei.

Sõlmitud neljateistkümnendal oktoobril kahe tuhande kolmandal aastal Luxembourgis.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις δέκα τέσσερις Οκτωβρίου δύο χιλιάδες τρία.

Done at Luxembourg on the fourteenth day of October in the year two thousand and three.

Fait à Luxembourg, le quatorze octobre deux mille trois.

Gjört í Lúxemborg fjórtánda dag októbermánaðar árið tvö þúsund og þrjú.

Fatto a Lussemburgo, addì' quattordici ottobre duemilatre.

Luksemburgā, divtūkstoš trešā gada četrpadsmitajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai trečių metų spalio keturioliktą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, kétezerhárom október tizennegyedikén.

Magħmul fil-Lussemburgu fl-erbatax-il jum ta' Ottubru fis-sena elfejn u tlieta.

Gedaan te Luxemburg, de veertiende oktober tweeduizenddrie.

Utferdiget i Luxembourg den fjortende oktober totusenogtre.

Sporządzono w Luksemburgu dnia czternastego października dwa tysiące trzeciego roku.

Feito em Luxemburgo, em catorze de Outubro de dois mil e três.

V Luxemburgu štrnásteho októbra dvetisíctri.

V Luxembourgu, dne štirinajstega oktobra leta dva tisoč tri.

Tehty Luxemburgissa neljäntenätoista päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattakolme.

Som skedde i Luxemburg den fjortonde oktober tjugohundratre.

Pour le Royaume de Belgique
Voor het Koninkrijk België
Für das Königreich Belgien
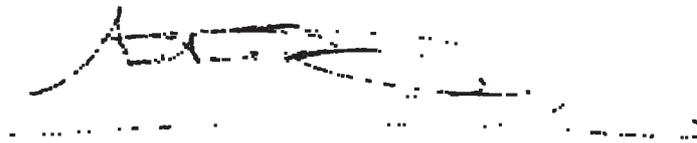
Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

For Kongeriget Danmark

Für die Bundesrepublik Deutschland

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Por el Reino de España
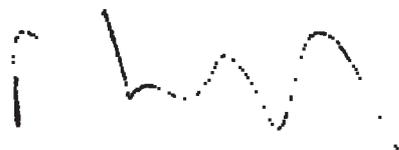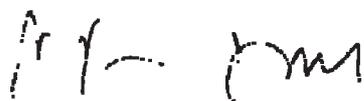
Por la Comunidad Europea
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Voor de Europese Gemeenschap
Pela Comunidade Europeia
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar

Umberto Vattani

Fyrir hönd Lýðveldisins Íslands
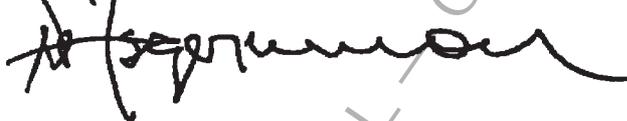
Für das Fürstentum Liechtenstein

For Kongeriket Norge
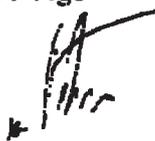
Za Českou republiku

Eesti Vabariigi nimel
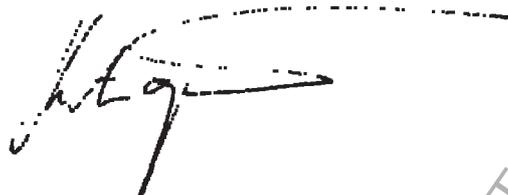
Για την Κυπριακή Δημοκρατία
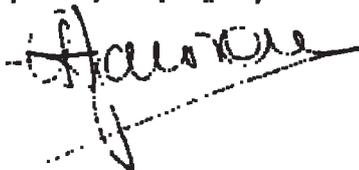
Latvijas Republikas vārdā

Lietuvos Respublikos vardu

A Magyar Köztársaság nevében

Għar-Repubblika ta' Malta

Za Rzeczpospolita Polska

Za Republiko Slovenijo

Za Slovenskú republiku
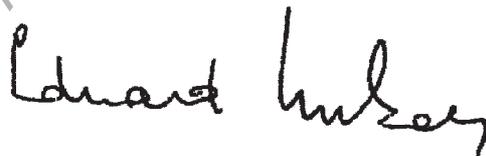
ACCORDO
SULLA PARTECIPAZIONE DELLA REPUBBLICA CECA, DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA, DELLA REPUBBLICA DI CIPRO, DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA, DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA, DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA, DELLA REPUBBLICA DI MALTA, DELLA REPUBBLICA DI POLONIA, DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA E DELLA REPUBBLICA SLOVACCA ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

LA COMUNITÀ EUROPEA,

IL REGNO DEL BELGIO,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA

LA REPUBBLICA ITALIANA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

(in appresso denominati "Stati membri CE")

LA REPUBBLICA D'ISLANDA,

IL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN,

IL REGNO DI NORVEGIA,

(in appresso denominati "Stati AELS (EFTA)")

(in appresso insieme denominati "attuali Parti contraenti")

e

LA REPUBBLICA CECA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

CONSIDERANDO che il trattato relativo all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea (in appresso denominato "trattato di adesione") è stato firmato ad Atene il 16 aprile 2003;

CONSIDERANDO che, conformemente all'articolo 128 dell'accordo sullo spazio economico europeo, firmato a Porto il 2 maggio 1992, qualsiasi Stato europeo chiede, qualora diventi membro della Comunità, di diventare una Parte contraente all'accordo sullo spazio economico europeo (in appresso denominato "accordo SEE");

CONSIDERANDO che la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca hanno chiesto di diventare Parti contraenti all'accordo SEE;

CONSIDERANDO che le modalità e le condizioni di tale partecipazione devono formare oggetto di un accordo tra le attuali Parti contraenti e gli Stati richiedenti;

HANNO DECISO di concludere il seguente accordo:

ARTICOLO 1

1. La Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca diventano Parti contraenti all'accordo SEE e sono in appresso denominate "nuove Parti contraenti".

2. Con l'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni dell'accordo SEE, modificato dalle decisioni del comitato misto SEE adottate in data anteriore al 1° novembre 2002, diventano vincolanti per le nuove Parti contraenti nei medesimi termini in cui lo sono per le attuali Parti contraenti e con le modalità e condizioni stabilite nel presente accordo.

3. Gli allegati del presente accordo costituiscono parte integrante del medesimo.

ARTICOLO 2

1. ADEGUAMENTI DEL TESTO PRINCIPALE DELL'ACCORDO SEE

a) L'elenco delle Parti contraenti è sostituito dal testo seguente:

"LA COMUNITÀ EUROPEA,

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

E

LA REPUBBLICA D'ISLANDA,

IL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN,

IL REGNO DI NORVEGIA,"

b) Articolo 2

i) La lettera b) è sostituita dalla seguente:
"Stati AELS (EFTA)": la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia;".

ii) Alla lettera c), sono soppressi i termini "e dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio".

iii) È aggiunta la seguente lettera:

"d) "Atto di adesione del 16 aprile 2003": l'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, adottato ad Atene il 16 aprile 2003."

c) Articolo 109

Al paragrafo 1 è soppresso il testo seguente: ", del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio".

d) Articolo 117

L'articolo 117 è sostituito dal seguente:

"Le disposizioni che disciplinano i meccanismi finanziari sono riportate nel protocollo 38 e nel protocollo 38bis."

e) Articolo 121

La lettera c) è soppressa.

f) Articolo 126

Il paragrafo 1 è modificato come segue:

i) I termini "si applicano" sono sostituiti da "si applica", mentre i termini "e il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio" sono soppressi.

ii) I termini "in essi indicate" sono sostituiti dai termini "in esso indicate".

iii) I termini "della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia, della Repubblica d'Islanda, del Principato del Liechtenstein, del Regno di Norvegia e del Regno di Svezia" sono sostituiti dai termini "della Repubblica d'Islanda, del Principato del Liechtenstein e del Regno di Norvegia".

g) Articolo 129

i) Dopo il primo comma del paragrafo 1, è inserito il seguente comma:

"A seguito dell'allargamento dello spazio economico europeo, le versioni del presente accordo in lingua ceca, estone, ungherese, lettone, lituana, maltese, polacca, slovena e slovacca fanno ugualmente fede."

ii) Il nuovo terzo comma del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"I testi degli atti cui è fatto riferimento negli allegati, redatti in lingua ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea fanno ugualmente fede e, ai fini della loro autentificazione, sono redatti in lingua islandese e norvegese e pubblicati nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea".

2. ADEGUAMENTI AI PROTOCOLLI DELL'ACCORDO SEE

a) Protocollo 36

All'articolo 2, il primo paragrafo è sostituito dal seguente:

"Il Comitato parlamentare misto SEE consta di ventiquattro membri.".

b) Nuovo Protocollo 38bis

Dopo il protocollo 38, è inserito un nuovo protocollo 38bis:

"PROTOCOLLO 38bis
SUL MECCANISMO FINANZIARIO DEL SEE

ARTICOLO 1

Gli Stati AELS (EFTA) contribuiscono alla riduzione delle disparità economiche e sociali nello spazio economico europeo mediante il finanziamento di sovvenzioni a favore di progetti di investimento e sviluppo nei settori prioritari elencati all'articolo 3.

ARTICOLO 2

L'importo totale del contributo finanziario previsto all'articolo 1 è di 600 milioni di euro e deve essere reso disponibile per impegni in quote annue di 120 milioni di euro nel periodo compreso tra il 1° maggio 2004 e il 30 aprile 2009.

ARTICOLO 3

1. Le sovvenzioni sono erogate per progetti nei seguenti settori prioritari:

a) Tutela dell'ambiente, compreso l'ambiente umano, mediante, tra l'altro, la riduzione dell'inquinamento e la promozione dell'energia rinnovabile,

b) Promozione dello sviluppo sostenibile mediante un migliore utilizzo e una migliore gestione delle risorse,

c) Conservazione del patrimonio culturale europeo, inclusi i trasporti pubblici e il riassetto urbano,

d) Sviluppo delle risorse umane mediante, tra l'altro, la promozione dell'istruzione e della formazione, il rafforzamento delle capacità amministrativa e di funzione pubblica dei governi locali o delle loro istituzioni e, di conseguenza, dei processi democratici che ne sono alla base,

e) Sanità e assistenza ai minori.

2. La ricerca universitaria può essere ammissibile ai finanziamenti purché diretta a uno o più dei settori prioritari.

ARTICOLO 4

1. Il contributo AELS (EFTA) in forma di sovvenzioni non supera il 60% del costo del progetto tranne per i progetti la cui parte rimanente è finanziata con stanziamenti dal bilancio del governo centrale, regionale o locale, nel qual caso il contributo non può superare l'85% del costo totale. In ogni caso non è possibile superare i massimali comunitari per i cofinanziamenti.

2. Si applicano le opportune norme sugli aiuti di Stato.

3. La Commissione delle Comunità europee seleziona i progetti presentati, in base alla loro compatibilità con gli obiettivi comunitari.

4. La responsabilità degli Stati AELS (EFTA) per i progetti è limitata all'erogazione dei fondi conformemente al piano concordato. Non sono assunte responsabilità nei confronti di terzi.

ARTICOLO 5

I fondi sono messi a disposizione degli stati beneficiari (Repubblica ceca, Estonia, Grecia, Spagna, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Portogallo, Slovenia e Slovacchia) secondo la seguente ripartizione:

Stato beneficiario	Percentuale del contributo totale
Repubblica ceca	8,09 %
Estonia	1,68 %
Grecia	5,71 %
Spagna	7,64 %
Cipro	0,21 %
Lettonia	3,29 %
Lituania	4,50 %
Ungheria	10,13 %
Malta	0,32 %
Polonia	46,80 %
Portogallo	5,22 %
Slovenia	1,02 %
Slovacchia	5,39 %

ARTICOLO 6

Al fine di riassegnare eventuali fondi non impegnati a progetti ad alta priorità di qualunque Stato beneficiario, è effettuato un riesame nel novembre 2006 e un altro nel novembre 2008.

ARTICOLO 7

1. Il contributo finanziario previsto dal presente protocollo è strettamente coordinato con il contributo bilaterale della Norvegia previsto dal meccanismo finanziario norvegese.

2. In particolare, gli Stati AELS (EFTA) assicurano che le procedure di applicazione siano identiche per entrambi i meccanismi finanziari di cui al paragrafo precedente.

3. Qualunque pertinente cambiamento nelle politiche di coesione della Comunità è tenuto in debito conto.

ARTICOLO 8

1. Gli Stati AELS (EFTA) creano un comitato incaricato di gestire il meccanismo finanziario del SEE.

2. Ulteriori disposizioni per l'attuazione del meccanismo finanziario del SEE saranno emanate dagli Stati AELS (EFTA) secondo necessità.

3. I costi di gestione sono coperti dall'importo totale di cui all'articolo 2.

ARTICOLO 9

Al termine del periodo di cinque anni e fatti salvi i diritti e gli obblighi derivanti dall'accordo, le Parti contraenti riesaminano alla luce dell'articolo 115 la necessità di ridurre le disparità economiche e sociali esistenti all'interno dello spazio economico europeo.

ARTICOLO 10

Se il uno qualsiasi degli Stati beneficiari elencati all'articolo 5 non diventa Parte contraente dell'accordo 1° maggio 2004 o se intervengono cambiamenti a livello di composizione del gruppo di Stati AELS (EFTA) facenti parte dello spazio economico europeo, il presente protocollo viene opportunamente adeguato."

c) Nuovo Protocollo 44

È inserito il seguente testo che costituisce il Protocollo 44:

"PROTOCOLLO 44
SUI MECCANISMI DI SALVAGUARDIA CONTENUTI NELL'ATTO DI ADESIONE DEL 16 APRILE 2003

1. Applicazione dell'articolo 112 dell'accordo alla clausola generale di salvaguardia economica e ai meccanismi di salvaguardia contenuti in talune disposizioni transitorie nel campo della libera circolazione delle persone e del trasporto stradale

L'articolo 112 dell'accordo si applica anche alle situazioni specificate o alle quali è fatto riferimento all'articolo 37 dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 e nei meccanismi di salvaguardia contenuti nelle disposizioni transitorie alle voci "Periodo transitorio" dell'allegato V (Libera circolazione dei lavoratori) e dell'allegato VIII (Diritto di stabilimento), al punto 30 (Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XVIII (Sicurezza e salute sul lavoro, diritto del lavoro e parità di trattamento fra uomini e donne) e al punto 26c (Regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio) dell'allegato XIII (Trasporti), con i medesimi termini, campo di applicazione ed effetti fissati in tali disposizioni.

2. Clausola di salvaguardia relativa al mercato interno

La procedura decisionale generale stabilita dall'accordo si applica anche alle decisioni adottate dalla Commissione delle Comunità europee in applicazione dell'articolo 38 dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003."

ARTICOLO 3

1. Tutte le modifiche agli atti adottati dalle istituzioni comunitarie e integrati nell'accordo SEE derivanti dall'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (in appresso denominato "Atto di adesione del 16 aprile 2003") sono inserite nell'accordo SEE e ne diventano parte integrante.

2. A tal fine, viene aggiunto il seguente trattino nei punti degli allegati e dei protocolli dell'accordo SEE che contengono riferimenti agli atti adottati dalle istituzioni comunitarie interessate:

"- [Numero CELEX]: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, adottato il 16 aprile 2003.".

3. Laddove il trattino di cui al paragrafo 2 sia il primo trattino del punto in questione, esso è preceduto dai termini ", modificato da:" o ", modificata da:", come più opportuno.

4. Nell'allegato A del presente accordo sono elencati i punti degli allegati e dei protocolli dell'accordo SEE in cui viene inserito il testo di cui ai paragrafi 2 e 3.

5. Laddove un atto integrato nell'accordo SEE prima dell'entrata in vigore del presente accordo richieda, a seguito della partecipazione delle nuove Parti contraenti, adattamenti non previsti dal presente accordo, per tali adattamenti vengono applicate le procedure stabilite nell'accordo SEE.

ARTICOLO 4

1. Le disposizioni di cui all'allegato B del presente accordo sono inserite nell'accordo SEE e ne diventano parte integrante.

2. Per qualunque disposizione rilevante ai fini dell'accordo SEE citata nell'Atto di adesione del 16 aprile 2003, ma non ripresa nell'allegato B del presente accordo, vengono applicate le procedure stabilite nell'accordo SEE.

ARTICOLO 5

Qualunque Parte del presente accordo può sottoporre qualunque questione relativa all'interpretazione o all'applicazione dell'accordo stesso al comitato misto SEE. Il comitato misto SEE esamina la questione con l'intento di trovare una soluzione accettabile, che consenta di preservare il buon funzionamento dell'accordo SEE.

ARTICOLO 6

1. Il presente accordo è ratificato o approvato dalle attuali Parti contraenti e dalle nuove Parti contraenti conformemente alle rispettive procedure. Gli strumenti di ratifica o di approvazione sono depositati presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

2. Esso entra in vigore lo stesso giorno del trattato di adesione, purché tutti gli strumenti di ratifica o di approvazione del presente accordo siano stati depositati entro tale data e purché nello stesso giorno entrino in vigore i seguenti Accordi e Protocolli connessi:

a) Accordo tra il Regno di Norvegia e la Comunità europea relativo ad un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2004-2009,

b) Protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda a seguito dell'adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca,

c) Protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia a seguito dell'adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, e

d) Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia in merito a taluni prodotti agricoli.

3. Se gli strumenti di ratifica o di approvazione dell'accordo non sono depositati da tutte le nuove Parti contraenti in tempo utile, il presente accordo entra in vigore per gli Stati che avranno espletato tale formalità entro i termini previsti. In tal caso, il Consiglio SEE decide immediatamente degli adattamenti da apportare al presente accordo ed, eventualmente, all'accordo SEE.

ARTICOLO 7

Il presente accordo, redatto in un unico esemplare in lingua ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, islandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, norvegese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, il testo in ciascuna di queste lingue facente ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea che ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascun governo delle Parti dell'accordo.

ALLEGATO A

Elenco di cui all'articolo 3 dell'accordo

PARTE I

ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO NELL'ACCORDO SEE MODIFICATI DALL'ATTO DI ADESIONE DEL 16 APRILE 2003

Il trattino di cui all'articolo 3, paragrafo 2, è inserito nei seguenti punti degli allegati e dei Protocolli dell'accordo SEE:

Nell'Allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie), Capitolo I (Questioni veterinarie)

- Parte 1.1, Punto 4 (Direttiva 97/78/CE del Consiglio),
- Parte 1.1, Punto 5 (Direttiva 91/496/CEE del Consiglio),
- Parte 1.2, Punto 16 (Decisione 93/13/CEE della Commissione),
- Parte 1.2, Punto 67 (Decisione 97/735/CE della Commissione),
- Parte 1.2, Punto 71 (Regolamento (CE) n. 2629/97 della Commissione),
- Parte 3.1, Punto 1 (Direttiva 85/511/CEE del Consiglio),
- Parte 3.1, Punto 4 (Direttiva 92/35/CEE del Consiglio),
- Parte 3.1, Punto 5 (Direttiva 92/40/CEE del Consiglio),
- Parte 3.1, Punto 6 (Direttiva 92/66/CEE del Consiglio),
- Parte 3.1, Punto 7 (Direttiva 93/53/CEE del Consiglio),
- Parte 3.1, Punto 8 (Direttiva 95/70/CE del Consiglio),
- Parte 3.1, Punto 9 (Direttiva 92/119/CEE del Consiglio),
- Parte 3.1, Punto 9a (Direttiva 2000/75/CE del Consiglio),

- Parte 4.1, Punto 1 (Direttiva 64/432/CEE del Consiglio),
- Parte 4.1, Punto 3 (Direttiva 90/426/CEE del Consiglio),
- Parte 4.1, Punto 4 (Direttiva 90/539/CEE del Consiglio),
- Parte 4.1, Punto 9 (Direttiva 92/65/CEE del Consiglio),
- Parte 5.1, Punto 1 (Direttiva 72/461/CEE del Consiglio),
- Parte 5.1, Punto 4 (Direttiva 92/46/CEE del Consiglio),
- Parte 5.1, Punto 5 (Direttiva 91/495/CEE del Consiglio),
- Parte 5.1, Punto 6 (Direttiva 92/45/CEE del Consiglio),
- Parte 5.1, Punto 7 (Direttiva 92/118/CEE del Consiglio),
- Parte 6.1, Punto 1 (Direttiva 64/433/CEE del Consiglio),
- Parte 6.1, Punto 2 (Direttiva 71/118/CEE del Consiglio),
- Parte 6.1, Punto 4 (Direttiva 77/99/CEE del Consiglio),
- Parte 6.1, Punto 7 (Direttiva 89/437/CEE del Consiglio),
- Parte 6.1, Punto 8 (Direttiva 91/493/CEE del Consiglio),
- Parte 6.1, Punto 11 (Direttiva 92/46/CEE del Consiglio),
- Parte 6.1, Punto 13 (Direttiva 91/495/CEE del Consiglio),
- Parte 6.1, Punto 14 (Direttiva 92/45/CEE del Consiglio),
- Parte 6.1, Punto 15 (Direttiva 92/118/CEE del Consiglio),
- Parte 6.2, Punto 17 (Decisione 93/383/CEE del Consiglio),
- Parte 6.2, Punto 39 (Decisione 98/536/CE della Commissione),
- Parte 7.1, Punto 2 (Direttiva 96/23/CE del Consiglio),
- Parte 7.2, Punto 14 (Decisione 98/179/CE della Commissione),
- Parte 8.1, Punto 2 (Direttiva 90/426/CEE del Consiglio),
- Parte 8.1, Punto 3 (Direttiva 90/539/CEE del Consiglio),
- Parte 8.1, Punto 8 (Direttiva 71/118/CEE del Consiglio),
- Parte 8.1, Punto 11 (Direttiva 91/493/CEE del Consiglio),

- Parte 8.1, Punto 13 (Direttiva 92/46/CEE del Consiglio),
- Parte 8.1, Punto 14 (Direttiva 92/45/CEE del Consiglio),
- Parte 8.1, Punto 15 (Direttiva 92/65/CEE del Consiglio),
- Parte 8.1, Punto 16 (Direttiva 92/118/CEE del Consiglio),
- Parte 8.1, Punto 17 (Direttiva 77/96/CEE del Consiglio),
- Parte 9.1, Punto 9 (Decisione 2000/50/CE della Commissione).

Nell'Allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni)

A. Nel Capitolo I (Veicoli a motore)

- Punto 1 (Direttiva 70/156/CEE del Consiglio),
- Punto 2 (Direttiva 70/157/CEE del Consiglio),
- Punto 3 (Direttiva 70/220/CEE del Consiglio),
- Punto 4 (Direttiva 70/221/CEE del Consiglio),
- Punto 8 (Direttiva 70/388/CEE del Consiglio),
- Punto 9 (Direttiva 71/127/CEE del Consiglio),
- Punto 10 (Direttiva 71/320/CEE del Consiglio),
- Punto 11 (Direttiva 72/245/CEE del Consiglio),
- Punto 14 (Direttiva 74/61/CEE del Consiglio),
- Punto 16 (Direttiva 74/408/CEE del Consiglio),
- Punto 17 (Direttiva 74/483/CEE del Consiglio),
- Punto 19 (Direttiva 76/114/CEE del Consiglio),
- Punto 22 (Direttiva 76/757/CEE del Consiglio),
- Punto 23 (Direttiva 76/758/CEE del Consiglio),
- Punto 24 (Direttiva 76/759/CEE del Consiglio),

- Punto 25 (Direttiva 76/760/CEE del Consiglio),
- Punto 26 (Direttiva 76/761/CEE del Consiglio),
- Punto 27 (Direttiva 76/762/CEE del Consiglio),
- Punto 29 (Direttiva 77/538/CEE del Consiglio),
- Punto 30 (Direttiva 77/539/CEE del Consiglio),
- Punto 31 (Direttiva 77/540/CEE del Consiglio),
- Punto 32 (Direttiva 77/541/CEE del Consiglio),
- Punto 36 (Direttiva 78/318/CEE del Consiglio),
- Punto 39 (Direttiva 78/932/CEE del Consiglio),
- Punto 44 (Direttiva 88/77/CEE del Consiglio),
- Punto 45a (Direttiva 91/226/CEE del Consiglio),
- Punto 45r (Direttiva 94/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio),
- Punto 45t (Direttiva 95/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio),
- Punto 45za (Direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio).

B. Nel Capitolo II (Trattori agricoli o forestali):

- Punto 1 (Direttiva 74/150/CEE del Consiglio),
- Punto 7 (Direttiva 75/322/CEE del Consiglio),
- Punto 11 (Direttiva 77/536/CEE del Consiglio),
- Punto 13 (Direttiva 78/764/CEE del Consiglio),
- Punto 17 (Direttiva 79/622/CEE del Consiglio),
- Punto 20 (Direttiva 86/298/CEE del Consiglio),
- Punto 22 (Direttiva 87/402/CEE del Consiglio),
- Punto 23 (Direttiva 89/173/CEE del Consiglio).

C. Nel Capitolo IV (Apparecchi domestici):

- Punto 4a (Direttiva 94/2/CE della Commissione),
- Punto 4b (Direttiva 95/12/CE della Commissione),
- Punto 4c (Direttiva 95/13/CE della Commissione),
- Punto 4d (Direttiva 96/60/CE della Commissione),
- Punto 4f (Direttiva 97/17/CE della Commissione).

D. Nel Capitolo VIII (Apparecchi a pressione):

- Punto 2 (Direttiva 76/767/CEE del Consiglio).

E. Nel Capitolo IX (Strumenti di misura):

- Punto 1 (Direttiva 71/316/CEE del Consiglio),
- Punto 5 (Direttiva 71/347/CEE del Consiglio),
- Punto 6 (Direttiva 71/348/CEE del Consiglio),
- Punto 12 (Direttiva 75/106/CEE del Consiglio).

F. Nel Capitolo XI (Tessili):

- Punto 4b (Direttiva 96/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio).

G. Nel Capitolo XII (Prodotti alimentari):

- Punto 18 (Direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio),
- Punto 24 (Direttiva 80/590/CEE della Commissione),
- Punto 47 (Direttiva 89/108/CEE del Consiglio),
- Punto 54a (Direttiva 91/321/CEE della Commissione),
- Punto 54b (Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio),
- Punto 54w (Direttiva 1999/21/CE della Commissione),
- Punto 54zh (Direttiva 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio),
- Punto 54zn (Regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione),
- Punto 54zs (Direttiva 2001/114/CE del Consiglio).

H. Nel Capitolo XIV (Concimi):

- Punto 1 (Direttiva 76/116/CEE del Consiglio).

I. Nel Capitolo XV (Sostanze pericolose):

- Punto 1 (Direttiva 67/548/CEE del Consiglio).

J. Nel Capitolo XVI (Cosmetici):

- Punto 9 (Direttiva 95/17/CE della Commissione).

K. Nel Capitolo XIX (Disposizioni generali nel settore degli ostacoli tecnici agli scambi):

- Punto 1 (Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio),
- Punto 3b (Regolamento 339/93/CEE del Consiglio),
- Punto 3e (Direttiva 94/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio),
- Punto 3g (Direttiva 69/493/CEE del Consiglio).

L. Nel Capitolo XXIV (Macchine):

- Punto 1a (Direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio).

M. Nel Capitolo XXVII (Bevande spiritose):

- Punto 1 (Regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio).

Nell'allegato IV (Energia):

- Punto 7 (Direttiva 90/377/CEE del Consiglio),
- Punto 8 (Direttiva 90/547/CEE del Consiglio),
- Punto 9 (Direttiva 91/296/CEE del Consiglio),
- Punto 11b (Direttiva 95/12/CE della Commissione),
- Punto 11c (Direttiva 95/13/CE della Commissione),
- Punto 11d (Direttiva 96/60/CE della Commissione),
- Punto 11f (Direttiva 97/17/CE della Commissione).

Nell'Allegato V (Libera circolazione dei lavoratori):

- Punto 3 (Direttiva 68/360/CEE del Consiglio).

Nell'Allegato VI (Sicurezza sociale):

- Punto 1 (Regolamento (CE) n. 1408/71 del Consiglio),
- Punto 2 (Regolamento (CE) n. 574/72 del Consiglio),
- Punto 3.18 (Decisione n. 117),
- Punto 3.19 (Decisione n. 118),
- Punto 3.27 (Decisione n. 136),
- Punto 3.37 (Decisione n. 150).

Nell'Allegato VII (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali):

- Punto 1a (Direttiva 92/51/CEE del Consiglio),
- Punto 2 (Direttiva 77/249/CEE del Consiglio),
- Punto 2a (Direttiva 98/5/CE del Consiglio),
- Punto 4 (Direttiva 93/16/CEE del Consiglio),
- Punto 8 (Direttiva 77/452/CEE del Consiglio),
- Punto 10 (Direttiva 78/686/CEE del Consiglio),
- Punto 11 (Direttiva 78/687/CEE del Consiglio),
- Punto 12 (Direttiva 78/1026/CEE del Consiglio),
- Punto 14 (Direttiva 80/154/CEE del Consiglio),
- Punto 17 (Direttiva 85/433/CEE del Consiglio),
- Punto 18 (Direttiva 85/384/CEE del Consiglio),

Nell'Allegato IX (Servizi finanziari):

- Punto 2 (Prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio),
- Punto 11 (Prima direttiva 79/267/CEE del Consiglio),
- Punto 13 (Direttiva 77/92/CEE del Consiglio),
- Punto 14 (Direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio).

Nell'Allegato XI (Servizi di telecomunicazione):

- Punto 5i (Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio).

Nell'Allegato XIII (Trasporti):

- Punto 1 (Regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio),
- Punto 3 (Regolamento (CEE) n. 281/71 del Consiglio),
- Punto 5 (Decisione 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio),
- Punto 7 (Regolamento (CEE) n. 1017/68 del Consiglio),
- Punto 13 (Direttiva 92/106/CEE del Consiglio),
- Punto 18a (Direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio),
- Punto 19 (Direttiva 96/26/CE del Consiglio),
- Punto 21 (Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio),
- Punto 24a (Direttiva 91/439/CEE del Consiglio),
- Punto 24c (Direttiva 1999/37/CE del Consiglio),

- Punto 26a (Regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio),
- Punto 32 (Regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio),
- Punto 33c (Regolamento (CEE) n. 2121/98 della Commissione),
- Punto 37 (Direttiva 91/440/CEE del Consiglio),
- Punto 39 (Regolamento (CEE) n. 1192/69 del Consiglio),
- Punto 46a (Direttiva 91/672/CEE del Consiglio),
- Punto 47 (Direttiva 82/714/CEE del Consiglio),
- Punto 49 (Decisione 77/527/CEE della Commissione),
- Punto 50 (Regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio),
- Punto 64a (Regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio),
- Punto 66c (Direttiva 93/65/CEE del Consiglio),
- Punto 66f (Direttiva 2002/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio).

Nell'Allegato XIV (Concorrenza):

- Punto 2 (Regolamento (CE) n. 2790/99 della Commissione),
- Punto 4b (Regolamento (CE) n. 1400/2002 della Commissione),
- Punto 5 (Regolamento (CE) n. 240/96 della Commissione),
- Punto 6 (Regolamento (CE) n. 2658/2000 della Commissione),
- Punto 7 (Regolamento (CE) n. 2659/2000 della Commissione),
- Punto 10 (Regolamento (CEE) n. 1017/68 del Consiglio),
- Punto 11 (Regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio),
- Punto 11b (Regolamento (CEE) n. 1617/93 della Commissione),
- Punto 11c (Regolamento (CE) n. 823/2000 della Commissione).

Nell'Allegato XVI (Appalti):

- Punto 2 (Direttiva 93/37/CEE del Consiglio),
- Punto 3 (Direttiva 93/36/CEE del Consiglio),
- Punto 4 (Direttiva 93/38/CEE del Consiglio),
- Punto 5a (Direttiva 92/13/CEE del Consiglio),
- Punto 5b (Direttiva 92/50/CEE del Consiglio).

Nell'Allegato XVII (Proprietà intellettuale):

- Punto 6 (Regolamento (CEE) n. 1768/92 del Consiglio),
- Punto 6a (Regolamento (CE) n. 1610/96 del Parlamento europeo e del Consiglio).

Nell'Allegato XX (Ambiente):

- Punto 2fa (Regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio),
- Punto 19a (Direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio),
- Punto 21aa (Regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio).

Nell'Allegato XXI (Statistiche):

- Punto 1c (Regolamento (CE) n. 2702/98 della Commissione),
- Punto 1f (Regolamento (CE) n. 1227/1999 della Commissione),
- Punto 1g (Regolamento (CE) n. 1228/1999 della Commissione),
- Punto 6 (Direttiva 80/1119/CEE del Consiglio),
- Punto 7 (Direttiva 80/1177/CEE del Consiglio),
- Punto 7c (Direttiva 95/57/CE del Consiglio),
- Punto 71 (Regolamento (CE) n. 1172/98 del Consiglio),
- Punto 24 (Regolamento (CEE) n. 837/90 del Consiglio),
- Punto 24a (Regolamento (CEE) n. 959/93 del Consiglio),
- Punto 25b (Regolamento (CEE) n. 2018/93 del Consiglio),
- Punto 26 (Direttiva 90/377/CEE del Consiglio).

Nell'Allegato XXII (Diritto societario):

- Punto 1 (Prima direttiva 68/151/CEE del Consiglio),
- Punto 2 (Seconda direttiva 77/91/CEE del Consiglio),

- Punto 3 (Terza direttiva 78/855/CEE del Consiglio),
- Punto 4 (Quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio),
- Punto 6 (Settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio),
- Punto 9 (Dodicesima direttiva 89/667/CEE del Consiglio in materia di diritto delle società).

Nel Protocollo 21 sull'attuazione delle regole di concorrenza applicabili alle imprese:

- Articolo 3, paragrafo 1, punto 2 (Regolamento (CE) n. 447/98 della Commissione),
- Articolo 3, paragrafo 1, punto 7 (Regolamento (CEE) n. 1017/68 del Consiglio),
- Articolo 3, paragrafo 1, punto 11 (Regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio).

Nel Protocollo 26 sui poteri e le funzioni dell'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) in materia di aiuti di Stato:

- Articolo 2 (Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio).

Nel Protocollo 31 sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà:

- Nota (Regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio) al paragrafo 6 dell'articolo 4 (Istruzione, formazione e gioventù),

- Nota (Regolamento (CEE) n. 1365/75 del Consiglio) al paragrafo 10 dell'articolo 5 (Politica sociale).

- Settimo trattino (Decisione 2000/819/CE del Consiglio) del paragrafo 5 dell'articolo 7 (Impresa, imprenditorialità e piccole e medie imprese),

PARTE II

ALTRE MODIFICHE AGLI ALLEGATI DELL'ACCORDO SEE

Agli allegati dell'Accordo SEE sono apportate le seguenti modifiche:

Nell'Allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie), Capitolo I (Questioni veterinarie)

Nel punto 4 della parte 1.1 del sottocapitolo 1 (Direttiva 97/78/CE del Consiglio), i punti (16) e (17) dell'adattamento (b) diventano i punti (26) e (27).

Nell'Allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni)

Nel Capitolo XII (Prodotti alimentari)

Al punto 54zs (Direttiva 2001/114/CE del Consiglio), il testo "(k)" da aggiungere all'Allegato II diventa "(za)".

Nell'Allegato V (Libera circolazione dei lavoratori):

1) Al punto 3 (Direttiva 68/360/CE del Consiglio), l'adattamento (e)(ii) è sostituito dal testo seguente:

"ii) La nota in calce è sostituita dalla nota seguente:

Belgi/belga, cechi/ceco, danesi/danese, tedeschi/tedesco, estoni/estone, greci/greco, islandesi/islandese, spagnoli/spagnolo, francesi/francese, irlandesi/irlandese, italiani/italiano, ciprioti/cipriota, lettoni/lettone, del Liechtenstein, lituani/lituano, lussemburghesi/lussemburghese, ungheresi/ungherese, maltesi/maltese, olandesi/olandese, norvegesi/norvegese, austriaci/austriaco, polacchi/polacco, portoghesi/portoghese, sloveni/sloveno, slovacchi/slovacco, finlandesi/finlandese, svedesi/svedese, britannici/britannico, secondo il paese che rilascia la carta."

2) Al punto 7 (Decisione 93/569/CEE della Commissione), i termini "Austria, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia" sono sostituiti dai termini "Islanda e Norvegia".

Nell'Allegato VI (Sicurezza sociale):

1) Gli adattamenti del punto 1 (Regolamento (CE) n. 1408/71 del Consiglio) sono modificati come segue:

a) Negli adattamenti h), i), j), k), l), m), p), q), r), t) e v), i punti "P", "Q" e "R" diventano rispettivamente i punti "ZA", "ZB" e "ZC".

b) L'elenco nell'adattamento n) è sostituito dal testo seguente:

"301. ISLANDA - BELGIO

Senza oggetto.

302. ISLANDA - REPUBBLICA CECA

Senza oggetto.

303. ISLANDA – DANIMARCA

Articolo 10 della Convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992.

304. ISLANDA - GERMANIA

Senza oggetto.

305. ISLANDA - ESTONIA

Senza oggetto.

306. ISLANDA - GRECIA

Senza oggetto.

307. ISLANDA - SPAGNA

Senza oggetto.

308. ISLANDA - FRANCIA

Senza oggetto.

309. ISLANDA - IRLANDA

Senza oggetto.

310. ISLANDA - ITALIA

Senza oggetto.

311. ISLANDA - CIPRO

Senza oggetto.

312. ISLANDA - LETTONIA

Senza oggetto.

313. ISLANDA - LITUANIA

Senza oggetto.

314. ISLANDA - LUSSEMBURGO

Senza oggetto.

315. ISLANDA - UNGHERIA

Senza oggetto.

316. ISLANDA - MALTA

Senza oggetto.

317. ISLANDA - PAESI BASSI

Senza oggetto.

318. ISLANDA - AUSTRIA

Nulla.

319. ISLANDA - POLONIA

Senza oggetto.

320. ISLANDA - PORTOGALLO

Senza oggetto.

321. ISLANDA - SLOVENIA

Senza oggetto.

322. ISLANDA - SLOVACCHIA

Senza oggetto.

323. ISLANDA – FINLANDIA

Articolo 10 della Convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992.

324. ISLANDA – SVEZIA

Articolo 10 della Convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992.

325. ISLANDA - REGNO UNITO

Nulla.

326. ISLANDA - LIECHTENSTEIN

Senza oggetto.

327. ISLANDA – NORVEGIA

Articolo 10 della Convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992.

328. LIECHTENSTEIN - BELGIO

Senza oggetto.

329. LIECHTENSTEIN - REPUBBLICA CECA

Senza oggetto.

330. LIECHTENSTEIN - DANIMARCA

Senza oggetto.

331. LIECHTENSTEIN - GERMANIA

Articolo 4, paragrafo 2, della Convenzione sulla sicurezza sociale del 7 aprile 1977 modificata dalla Convenzione complementare n. 1 dell'11 agosto 1989 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro alle persone che risiedono in un paese terzo.

332. LIECHTENSTEIN - ESTONIA

Senza oggetto.

333. LIECHTENSTEIN - GRECIA

Senza oggetto.

334. LIECHTENSTEIN - SPAGNA

Senza oggetto.

335. LIECHTENSTEIN - FRANCIA

Senza oggetto.

336. LIECHTENSTEIN - IRLANDA

Senza oggetto.

337. LIECHTENSTEIN - ITALIA

Articolo 5, seconda frase, della Convenzione sulla sicurezza sociale dell'11 novembre 1976 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro alle persone che risiedono in un paese terzo.

338. LIECHTENSTEIN - CIPRO

Senza oggetto.

339. LIECHTENSTEIN - LETTONIA

Senza oggetto.

340. LIECHTENSTEIN - LITUANIA

Senza oggetto.

341. LIECHTENSTEIN - LUSSEMBURGO

Senza oggetto.

342. LIECHTENSTEIN - UNGHERIA

Senza oggetto.

343. LIECHTENSTEIN - MALTA

Senza oggetto.

344. LIECHTENSTEIN - PAESI BASSI

Senza oggetto.

345. LIECHTENSTEIN - AUSTRIA

Articolo 4 della Convenzione sulla sicurezza sociale del 23 settembre 1998.

346. LIECHTENSTEIN - POLONIA

Senza oggetto.

347. LIECHTENSTEIN - PORTOGALLO

Senza oggetto.

348. LIECHTENSTEIN - SLOVENIA

Senza oggetto.

349. LIECHTENSTEIN - SLOVACCHIA

Senza oggetto.

350. LIECHTENSTEIN - FINLANDIA

Senza oggetto.

351. LIECHTENSTEIN - SVEZIA

Senza oggetto

352. LIECHTENSTEIN - REGNO UNITO

Senza oggetto.

353. LIECHTENSTEIN - NORVEGIA

Senza oggetto.

354. NORVEGIA - BELGIO

Senza oggetto.

355. NORVEGIA - REPUBBLICA CECA

Senza oggetto.

356. NORVEGIA – DANIMARCA

Articolo 10 della Convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992.

357. NORVEGIA - GERMANIA

Senza oggetto.

358. NORVEGIA - ESTONIA

Senza oggetto.

359. NORVEGIA – GRECIA

Articolo 16, paragrafo 5, della Convenzione sulla sicurezza sociale del 12 giugno 1980.

360. NORVEGIA - SPAGNA

Senza oggetto.

361. NORVEGIA - FRANCIA

Nulla.

362. NORVEGIA - IRLANDA

Senza oggetto.

363. NORVEGIA - ITALIA

Nulla.

364. NORVEGIA - CIPRO

Senza oggetto.

365. NORVEGIA - LETTONIA

Senza oggetto.

366. NORVEGIA - LITUANIA

Senza oggetto.

367. NORVEGIA - LUSSEMBURGO

Nulla.

368. NORVEGIA - UNGHERIA

Nulla.

369. NORVEGIA - MALTA

Senza oggetto.

370. NORVEGIA - PAESI BASSI

Articolo 5, paragrafo 2, della Convenzione sulla sicurezza sociale del 13 aprile 1989.

371. NORVEGIA - AUSTRIA

a) Articolo 5, paragrafo 2, della Convenzione sulla sicurezza sociale del 27 agosto 1985.

b) Articolo 4 di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

c) Punto II del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

372. NORVEGIA - POLONIA

Senza oggetto.

373. NORVEGIA - PORTOGALLO

Articolo 6 della Convenzione sulla sicurezza sociale del 5 giugno 1980.

374. NORVEGIA - SLOVENIA

Nulla.

375. NORVEGIA - SLOVACCHIA

Senza oggetto.

376. NORVEGIA – FINLANDIA

Articolo 10 della Convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992.

377. NORVEGIA – SVEZIA

Articolo 10 della Convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992.

378. NORVEGIA - REGNO UNITO

Nulla."

c) L'elenco nell'adattamento o) è sostituito dal testo seguente:

"301. ISLANDA - BELGIO

Senza oggetto.

302. ISLANDA - REPUBBLICA CECA

Senza oggetto.

303. ISLANDA - DANIMARCA

Nulla.

304. ISLANDA - GERMANIA

Senza oggetto.

305. ISLANDA - ESTONIA

Senza oggetto.

306. ISLANDA - GRECIA

Senza oggetto.

307. ISLANDA - SPAGNA

Senza oggetto.

308. ISLANDA - FRANCIA

Senza oggetto.

309. ISLANDA - IRLANDA

Senza oggetto.

310. ISLANDA - ITALIA

Senza oggetto.

311. ISLANDA - CIPRO

Senza oggetto.

312. ISLANDA - LETTONIA

Senza oggetto.

313. ISLANDA - LITUANIA

Senza oggetto.

314. ISLANDA - LUSSEMBURGO

Senza oggetto.

315. ISLANDA - UNGHERIA

Senza oggetto.

316. ISLANDA - MALTA

Senza oggetto.

317. ISLANDA - PAESI BASSI

Senza oggetto.

318. ISLANDA – AUSTRIA

Articolo 4 della Convenzione sulla sicurezza sociale del 18 novembre 1993.

319. ISLANDA - POLONIA

Senza oggetto.

320. ISLANDA - PORTOGALLO

Senza oggetto.

321. ISLANDA - SLOVENIA

Senza oggetto.

322. ISLANDA - SLOVACCHIA

Senza oggetto.

323. ISLANDA - FINLANDIA

Nulla.

324. ISLANDA - SVEZIA

Nulla.

325. ISLANDA - REGNO UNITO

Nulla.

326. ISLANDA - LIECHTENSTEIN

Senza oggetto.

327. ISLANDA - NORVEGIA

Nulla.

328. LIECHTENSTEIN - BELGIO

Senza oggetto.

329. LIECHTENSTEIN - REPUBBLICA CECA

Senza oggetto.

330. LIECHTENSTEIN - DANIMARCA

Senza oggetto.

331. LIECHTENSTEIN - GERMANIA

Articolo 4, paragrafo 2, della Convenzione sulla sicurezza sociale del 7 aprile 1977 modificata dalla Convenzione complementare n. 1 dell'11 agosto 1989 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro alle persone che risiedono in un paese terzo.

332. LIECHTENSTEIN - ESTONIA

Senza oggetto.

333. LIECHTENSTEIN - GRECIA

Senza oggetto.

334. LIECHTENSTEIN - SPAGNA

Senza oggetto.

335. LIECHTENSTEIN - FRANCIA

Senza oggetto.

336. LIECHTENSTEIN - IRLANDA

Senza oggetto.

337. LIECHTENSTEIN - ITALIA

Articolo 5, seconda frase, della Convenzione sulla sicurezza sociale dell'11 novembre 1976 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro alle persone che risiedono in un paese terzo.

338. LIECHTENSTEIN - CIPRO

Senza oggetto.

339. LIECHTENSTEIN - LETTONIA

Senza oggetto.

340. LIECHTENSTEIN - LITUANIA

Senza oggetto.

341. LIECHTENSTEIN - LUSSEMBURGO

Senza oggetto.

342. LIECHTENSTEIN - UNGHERIA

Senza oggetto.

343. LIECHTENSTEIN - MALTA

Senza oggetto.

344. LIECHTENSTEIN - PAESI BASSI

Senza oggetto.

345. LIECHTENSTEIN - AUSTRIA

Articolo 4 della Convenzione sulla sicurezza sociale del 23 settembre 1998.

346. LIECHTENSTEIN - POLONIA

Senza oggetto.

347. LIECHTENSTEIN - PORTOGALLO

Senza oggetto.

348. LIECHTENSTEIN - SLOVENIA

Senza oggetto.

349. LIECHTENSTEIN - SLOVACCHIA

Senza oggetto.

350. LIECHTENSTEIN - FINLANDIA

Senza oggetto.

351. LIECHTENSTEIN - SVEZIA

Senza oggetto.

352. LIECHTENSTEIN - REGNO UNITO

Senza oggetto.

353. LIECHTENSTEIN - NORVEGIA

Senza oggetto.

354. NORVEGIA - BELGIO

Senza oggetto.

355. NORVEGIA - REPUBBLICA CECA

Senza oggetto.

356. NORVEGIA - DANIMARCA

Nulla.

357. NORVEGIA - GERMANIA

Senza oggetto.

358. NORVEGIA - ESTONIA

Senza oggetto.

359. NORVEGIA - GRECIA

Nulla.

360. NORVEGIA - SPAGNA

Senza oggetto.

361. NORVEGIA - FRANCIA

Nulla.

362. NORVEGIA - IRLANDA

Senza oggetto.

363. NORVEGIA - ITALIA

Nulla.

364. NORVEGIA - CIPRO

Senza oggetto.

365. NORVEGIA - LETTONIA

Senza oggetto.

366. NORVEGIA - LITUANIA

Senza oggetto.

367. NORVEGIA - LUSSEMBURGO

Nulla.

368. NORVEGIA - UNGHERIA

Nulla.

369. NORVEGIA - MALTA

Senza oggetto.

370. NORVEGIA - PAESI BASSI

Articolo 5, paragrafo 2, della Convenzione sulla sicurezza sociale del 13 aprile 1989.

371. NORVEGIA - AUSTRIA

a) Articolo 5, paragrafo 2, della Convenzione sulla sicurezza sociale del 27 agosto 1985.
b) Articolo 4 di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.
c) Punto II del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo.

372. NORVEGIA - POLONIA

Senza oggetto.

373. NORVEGIA - PORTOGALLO

Nulla.

374. NORVEGIA - SLOVENIA

Nulla.

375. NORVEGIA - SLOVACCHIA

Senza oggetto.

376. NORVEGIA - FINLANDIA

Nulla.

377. NORVEGIA - SVEZIA

Nulla.

378. NORVEGIA - REGNO UNITO

Nulla."

d) Nell'adattamento s), il punto "g)" diventa il punto "j)".

e) Nell'adattamento u), i punti "13", "14", e "15" diventano rispettivamente i punti "17", "18" e "19".

2) Gli adattamenti del punto 2 (Regolamento (CE) n. 574/72 del Consiglio) sono modificati come segue:

a) Negli adattamenti a), b), c), f), h), i), l), m) e n), i punti "P", "Q" e "R" diventano rispettivamente i punti "ZA", "ZB" e "ZC".

b) Negli adattamenti d) e e), i termini "K. AUSTRIA" sono sostituiti dai termini "R. AUSTRIA".

c) L'elenco nell'adattamento g) è sostituito dal testo seguente:

"301. ISLANDA - BELGIO

Senza oggetto.

302. ISLANDA - REPUBBLICA CECA

Senza oggetto.

303. ISLANDA - DANIMARCA

Articolo 23 della Convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992: accordo sulla rinuncia reciproca ai rimborsi conformemente all'articolo 36, paragrafo 3, all'articolo 63, paragrafo 3, e all'articolo 70, paragrafo 3, del regolamento (costi delle prestazioni in natura riguardo a malattia e maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali, e prestazioni di disoccupazione) e conformemente all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento di attuazione (costi dei controlli amministrativi e degli esami medici).

304. ISLANDA - GERMANIA

Senza oggetto.

305. ISLANDA - ESTONIA

Senza oggetto.

306. ISLANDA - GRECIA

Senza oggetto.

307. ISLANDA - SPAGNA

Senza oggetto.

308. ISLANDA - FRANCIA

Senza oggetto.

309. ISLANDA - IRLANDA

Senza oggetto.

310. ISLANDA - ITALIA

Senza oggetto.

311. ISLANDA - CIPRO

Senza oggetto.

312. ISLANDA - LETTONIA

Senza oggetto.

313. ISLANDA - LITUANIA

Senza oggetto.

314. ISLANDA - LUSSEMBURGO

Nulla.

315. ISLANDA - UNGHERIA

Senza oggetto.

316. ISLANDA - MALTA

Senza oggetto.

317. ISLANDA - PAESI BASSI

Scambio di lettere del 25 aprile e del 26 maggio 1995 relativo all'articolo 36, paragrafo 3, e all'articolo 63, paragrafo 3, del regolamento, concernente la rinuncia al rimborso dei costi delle prestazioni in natura riguardo a malattia, maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali, come prescritto nei capitoli 1 e 4 del titolo III del regolamento (CEE) n. 1408/71 ad eccezione dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 55, paragrafo 1, lettera c).

318. ISLANDA - AUSTRIA

Accordo del 21 giugno 1995 sul rimborso delle spese nel settore della sicurezza sociale.

319. ISLANDA - POLONIA

Senza oggetto.

320. ISLANDA - PORTOGALLO

Senza oggetto.

321. ISLANDA - SLOVENIA

Senza oggetto.

322. ISLANDA - SLOVACCHIA

Senza oggetto.

323. ISLANDA - FINLANDIA

Articolo 23 della Convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992: accordo sulla rinuncia reciproca ai rimborsi conformemente all'articolo 36, paragrafo 3, all'articolo 63, paragrafo 3, e all'articolo 70, paragrafo 3, del regolamento (costi delle prestazioni in natura riguardo a malattia e maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali, e prestazioni di disoccupazione) e conformemente all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento di attuazione (costi dei controlli amministrativi e degli esami medici).

324. ISLANDA - SVEZIA

Articolo 23 della Convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992: accordo sulla rinuncia reciproca ai rimborsi conformemente all'articolo 36, paragrafo 3, all'articolo 63, paragrafo 3, e all'articolo 70, paragrafo 3, del regolamento (costi delle prestazioni in natura riguardo a malattia e maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali, e prestazioni di disoccupazione) e conformemente all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento di attuazione (costi dei controlli amministrativi e degli esami medici).

325. ISLANDA - REGNO UNITO

Nulla.

326. ISLANDA - LIECHTENSTEIN

Senza oggetto.

327. ISLANDA - NORVEGIA

Articolo 23 della Convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992: accordo sulla rinuncia reciproca ai rimborsi conformemente all'articolo 36, paragrafo 3, all'articolo 63, paragrafo 3, e all'articolo 70, paragrafo 3, del regolamento (costi delle prestazioni in natura riguardo a malattia e maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali, e prestazioni di disoccupazione) e conformemente all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento di attuazione (costi dei controlli amministrativi e degli esami medici).

328. LIECHTENSTEIN - BELGIO

Senza oggetto.

329. LIECHTENSTEIN - REPUBBLICA CECA

Senza oggetto.

330. LIECHTENSTEIN - DANIMARCA

Senza oggetto.

331. LIECHTENSTEIN - GERMANIA

Nulla.

332. LIECHTENSTEIN - ESTONIA

Senza oggetto.

333. LIECHTENSTEIN - GRECIA

Senza oggetto.

334. LIECHTENSTEIN - SPAGNA

Senza oggetto.

335. LIECHTENSTEIN - FRANCIA

Senza oggetto.

336. LIECHTENSTEIN - IRLANDA

Senza oggetto.

337. LIECHTENSTEIN - ITALIA

Nulla.

338. LIECHTENSTEIN - CIPRO

Senza oggetto.

339. LIECHTENSTEIN - LETTONIA

Senza oggetto.

340. LIECHTENSTEIN - LITUANIA

Senza oggetto.

341. LIECHTENSTEIN - LUSSEMBURGO

Senza oggetto.

342. LIECHTENSTEIN - UNGHERIA

Senza oggetto.

343. LIECHTENSTEIN - MALTA

Senza oggetto.

344. LIECHTENSTEIN - PAESI BASSI

Articoli 2-6 dell'accordo del 27 novembre 2000 sul rimborso delle spese in materia di sicurezza sociale.

345. LIECHTENSTEIN - AUSTRIA

Accordo del 14 dicembre 1995 sul rimborso delle spese nel settore della sicurezza sociale

346. LIECHTENSTEIN - POLONIA

Senza oggetto.

347. LIECHTENSTEIN - PORTOGALLO

Senza oggetto.

348. LIECHTENSTEIN - SLOVENIA

Senza oggetto.

349. LIECHTENSTEIN - SLOVACCHIA

Senza oggetto.

350. LIECHTENSTEIN - FINLANDIA

Senza oggetto.

351. LIECHTENSTEIN - SVEZIA

Senza oggetto.

352. LIECHTENSTEIN - REGNO UNITO

Senza oggetto.

353. LIECHTENSTEIN - NORVEGIA

Senza oggetto.

354. NORVEGIA - BELGIO

Senza oggetto.

355. NORVEGIA - REPUBBLICA CECA

Senza oggetto.

356. NORVEGIA - DANIMARCA

Articolo 23 della Convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992: accordo sulla rinuncia reciproca ai rimborsi conformemente all'articolo 36, paragrafo 3, all'articolo 63, paragrafo 3, e all'articolo 70, paragrafo 3, del regolamento (costi delle prestazioni in natura riguardo a malattia e maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali, e prestazioni di disoccupazione) e conformemente all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento di attuazione (costi dei controlli amministrativi e degli esami medici).

357. NORVEGIA - GERMANIA

Articolo 1 della Convenzione del 28 maggio 1999 sulla rinuncia al rimborso delle spese per prestazioni in natura in caso di malattia, maternità, infortunio sul lavoro e malattie professionali nonché spese di controllo medico-amministrative.

358. NORVEGIA - ESTONIA

Senza oggetto.

359. NORVEGIA - GRECIA

Nulla.

360. NORVEGIA - SPAGNA

Senza oggetto.

361. NORVEGIA - FRANCIA

Nulla.

362. NORVEGIA - IRLANDA

Senza oggetto.

363. NORVEGIA - ITALIA

Nulla.

364. NORVEGIA - CIPRO

Senza oggetto.

365. NORVEGIA - LETTONIA

Senza oggetto.

366. NORVEGIA - LITUANIA

Senza oggetto.

367. NORVEGIA - LUSSEMBURGO

Articoli 2-4 dell'accordo del 19 marzo 1998 sul rimborso delle spese in materia di sicurezza sociale.

368. NORVEGIA - UNGHERIA

Nulla.

369. NORVEGIA - MALTA

Senza oggetto.

370. NORVEGIA - PAESI BASSI

Scambio di lettere del 13 gennaio 1994 e del 10 giugno 1994 relativo all'articolo 36, paragrafo 3, e all'articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 (rinuncia al rimborso dei costi delle prestazioni in natura come prescritto nei capitoli 1 e 4 del titolo III del regolamento (CEE) n. 1408/71 ad eccezione dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 55, paragrafo 1, lettera c), ed anche dei costi relativi ai controlli amministrativi e agli esami medici, di cui all'articolo 105 del regolamento (CEE) 574/72).

371. NORVEGIA - AUSTRIA

Convenzione del 17 dicembre 1996 concernente il rimborso dei costi delle prestazioni nel settore della sicurezza sociale.

372. NORVEGIA - POLONIA

Senza oggetto.

373. NORVEGIA - PORTOGALLO

Nulla.

374. NORVEGIA - SLOVENIA

Nulla.

375. NORVEGIA - SLOVACCHIA

Senza oggetto.

376. NORVEGIA - FINLANDIA

Articolo 23 della Convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992: accordo sulla rinuncia reciproca ai rimborsi conformemente all'articolo 36, paragrafo 3, all'articolo 63, paragrafo 3, e all'articolo 70, paragrafo 3, del regolamento (costi delle prestazioni in natura riguardo a malattia e maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali, e prestazioni di disoccupazione) e conformemente all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento di attuazione (costi dei controlli amministrativi e degli esami medici).

377. NORVEGIA - SVEZIA

Articolo 23 della Convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992: accordo sulla rinuncia reciproca ai rimborsi conformemente all'articolo 36, paragrafo 3, all'articolo 63, paragrafo 3, e all'articolo 70, paragrafo 3, del regolamento (costi delle prestazioni in natura riguardo a malattia e maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali, e prestazioni di disoccupazione) e conformemente all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento di attuazione (costi dei controlli amministrativi e degli esami medici).

378. NORVEGIA - REGNO UNITO

Scambio di lettere del 20 marzo 1997 e del 3 aprile 1997 riguardanti l'articolo 36, paragrafo 3, e l'articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (rimborso o rinuncia al rimborso delle spese per prestazioni in natura) e l'articolo 105 del regolamento di applicazione (rinuncia al rimborso delle spese dei controlli amministrativi e degli esami medici)."

d) L'elenco nell'adattamento j) è sostituito dal testo seguente:

"Islanda e Belgio
Islanda e Repubblica ceca
Islanda e Germania
Islanda ed Estonia
Islanda e Spagna
Islanda e Francia
Islanda e Cipro
Islanda e Lettonia
Islanda e Lituania
Islanda e Lussemburgo
Islanda e Ungheria
Islanda e Malta
Islanda e Paesi Bassi
Islanda e Austria
Islanda e Polonia
Islanda e Slovenia

Islanda e Slovacchia

Islanda e Finlandia

Islanda e Svezia

Islanda e Regno Unito

Islanda e Liechtenstein

Islanda e Norvegia

Liechtenstein e Belgio

Liechtenstein e Repubblica ceca

Liechtenstein e Germania

Liechtenstein ed Estonia

Liechtenstein e Spagna

Liechtenstein e Francia

Liechtenstein e Cipro

Liechtenstein e Lettonia

Liechtenstein e Lituania

Liechtenstein e Irlanda

Liechtenstein e Lussemburgo

Liechtenstein e Paesi Bassi

Liechtenstein e Ungheria

Liechtenstein e Malta

Liechtenstein e Austria

Liechtenstein e Polonia

Liechtenstein e Slovenia

Liechtenstein e Slovacchia

Liechtenstein e Finlandia

Liechtenstein e Svezia

Liechtenstein e Regno Unito

Liechtenstein e Norvegia

Norvegia e Belgio

Norvegia e Repubblica ceca

Norvegia e Germania

Norvegia ed Estonia

Norvegia e Spagna

Norvegia e Francia

Norvegia e Irlanda

Norvegia e Cipro

Norvegia e Lettonia

Norvegia e Lituania

Norvegia e Lussemburgo

Norvegia e Ungheria

Norvegia e Malta

Norvegia e Paesi Bassi

Norvegia e Austria

Norvegia e Polonia

Norvegia e Portogallo

Norvegia e Slovenia

Norvegia e Slovacchia

Norvegia e Finlandia

Norvegia e Svezia

Norvegia e Regno Unito"

3) I punti "P", "Q" e "R" nell'adattamento del punto 3.27 (Decisione n. 136) diventano rispettivamente i punti "ZA", "ZB" e "ZC".

4) I punti "P", "Q" e "R" nell'adattamento del punto 3.37 (Decisione n. 150) diventano rispettivamente i punti "ZA", "ZB" e "ZC".

Nell'Allegato VII (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali):

1) I punti n), o) e p) dell'adattamento a) del punto 18 (Direttiva 85/384/CEE del Consiglio) diventano rispettivamente i punti za), zb) e zc), mentre i punti "l)", "m)" e "q)" sono soppressi.

2) Al paragrafo 1 degli adattamenti del punto 11 (Direttiva 78/687/CEE del Consiglio), i termini "articoli 19, 19 bis e 19 ter" sono sostituiti dai termini "articoli 19, 19 bis, 19 ter, 19 quater e 19 quinquies".

Nell'Allegato XIII (Trasporti):

1) Il punto 5 (Decisione 1692/96 del Parlamento europeo e del Consiglio) è modificato come segue:

   a) Nell'adattamento i), i punti 2.15 e 2.16 diventano rispettivamente i punti 2.26 e 2.27.

b) Nell'adattamento j), il punto 3.16 diventa il punto 3.24.

c) Nell'adattamento ja), i punti 5.6 e 5.7 diventano rispettivamente i punti 5.8 e 5.9.

d) Nell'adattamento k), i punti 6.8 e 6.9 diventano rispettivamente i punti 6.18 e 6.19.

2) L'allegato VI (MODELLO DI COMUNICAZIONE) che figura nell'appendice 6 è sostituito dal testo che figura nell'appendice del presente allegato.

Nell'Allegato XXI (Statistiche):

1) L'adattamento b) del punto 6 (Direttiva 80/1119/CEE del Consiglio) è sostituito dal testo seguente:

"L'allegato III è modificato come segue:

1) Tra il titolo "ELENCO DEI PAESI E DEI GRUPPI DI PAESI" e la parte I della tabella, è inserito il testo seguente:

"A. Stati SEE".

2) Le parti dalla II alla VII sono sostituite dal testo seguente:

"II. Stati AELS (EFTA) SEE

26. Islanda
27. Norvegia

B. Paesi extra SEE

III. Paesi europei extra SEE

28. Svizzera
29. CSI
30. Romania
31. Bulgaria
32. Repubblica federale di Iugoslavia
33. Turchia
34. Altri paesi europei extra SEE

IV.

35. Stati Uniti d'America

V.

36. Altri paesi"

2. L'adattamento c) del punto 7 (Direttiva 80/1177/CEE del Consiglio) è sostituito dal testo seguente:

"L'allegato III è modificato come segue:

1) Tra il titolo "ELENCO DEI PAESI E DEI GRUPPI DI PAESI" e la parte I della tabella, è inserito il testo seguente:

"A. Stati SEE".

2) Le parti dalla II alla VII sono sostituite dal testo seguente:

"II. Stati AELS (EFTA) SEE

26. Islanda
27. Norvegia

B. Paesi extra SEE

28. Svizzera
29. Repubblica federale di Iugoslavia
30. Turchia
31. CSI
32. Romania
33. Bulgaria
34. Paesi del Vicino e Medio Oriente
35. Altri paesi"

Nell'Allegato XXII (Diritto societario):

1) I punti p), q) e r) dell'adattamento b) del punto 4 (Quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio) diventano rispettivamente i punti za), zb) e zc).

2) I punti p), q) e r) del punto 6 (Settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio) diventano rispettivamente i punti za), zb) e zc).

Appendice

"ALLEGATO VI

MODELLO DI COMUNICAZIONE

previsto all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 12/98 del Consiglio, dell'11 dicembre 1997, che stabilisce le condizioni per l'ammissione dei vettori non residenti ai trasporti nazionali su strada di persone in uno Stato membro, adattato ai fini dell'accordo sullo Spazio economico europeo

Trasporti di cabotaggio effettuati nel ....(trimestre) ....(anno) da vettori stabiliti in .... (nome dello Stato AELS EFTA)

Stato membro dell'UE o Stato AELS (EFTA) ospitante	Numero di viaggiatori		Numero di viaggiatori/km	
	Tipo di servizi		Tipo di servizi	
	Regolari specializzati	Occasionali	Regolari specializzati	Occasionali
A				
CZ				
B				
D				
EST				
DK				
E				
GR				
FIN				
F				

ALLEGATO B

Elenco di cui all'articolo 4 dell'accordo

Gli allegati dell'accordo SEE sono modificati come segue:

Allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie):

1) Nel Capitolo I, parte 5.1, punto 4 (Direttiva 92/46/CEE del Consiglio) è aggiunto il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per la Repubblica ceca (allegato V, capitolo 3, sezione A, punto 1), la Lettonia (allegato VIII, capitolo 4, sezione B, parte I, punto 1), la Lituania (allegato IX, capitolo 5, sezione B, parte I), Malta (allegato XI, capitolo 4, sezione B, parte I, punto 1) e la Polonia (allegato XII, capitolo 6, sezione B, parte I, punto 1)."

2) Nel Capitolo I, parte 6.1, punto 1 (Direttiva 64/433/CEE del Consiglio), prima del testo di adattamento è inserito il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per la Repubblica ceca (allegato V, capitolo 3, sezione A, parte I, punto 1), la Lettonia (allegato VIII, capitolo 4, sezione B, parte I, punto 1), la Lituania (allegato IX, capitolo 5, sezione B, parte I), l'Ungheria (allegato X, capitolo 5, sezione B, punto 1), la Polonia (allegato XII, capitolo 6, sezione B, parte I, punto 1) e la Slovacchia (allegato XIV, capitolo 5, sezione B)."

3) Nel Capitolo I, parte 6.1, punto 2 (Direttiva 71/118/CEE del Consiglio), prima del testo di adattamento è inserito il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per la Repubblica ceca (allegato V, capitolo 3, sezione A, parte I, punto 1), la Lettonia (allegato VIII, capitolo 4, sezione B, parte I, punto 1), la Lituania (allegato IX, capitolo 5, sezione B, parte I) e la Polonia (allegato XII, capitolo 6, sezione B, parte I, punto 1)."

4) Nel Capitolo I, parte 6.1, punto 4 (Direttiva 77/99/CEE del Consiglio), prima del testo di adattamento è inserito il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per la Repubblica ceca (allegato V, capitolo 3, sezione A, parte I, punto 1), la Lettonia (allegato VIII, capitolo 4, sezione B, parte I, punto 1), la Lituania (allegato IX, capitolo 5, sezione B, parte I), la Polonia (allegato XII, capitolo 6, sezione B, parte I, punto 1) e la Slovacchia (allegato XIV, capitolo 5, sezione B)."

5) Nel Capitolo I, parte 6.1, punto 6 (Direttiva 94/65/CE del Consiglio), prima del testo di adattamento è inserito il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per la Lettonia (allegato VIII, capitolo 4, sezione B, parte I, punto 1), la Lituania (allegato IX, capitolo 5, sezione B, parte I) e la Polonia (allegato XII, capitolo 6, sezione B, parte I, punto 1)."

6) Nel Capitolo I, parte 6.1, punto 7 (Direttiva 89/437/CEE del Consiglio), prima del testo di adattamento è inserito il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per la Repubblica ceca (allegato V, capitolo 3, sezione A, parte I, punto 1)."

7) Nel Capitolo I, parte 6.1, punto 8 (Direttiva 91/493/CEE del Consiglio), prima del testo di adattamento è inserito il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per la Lettonia (allegato VIII, capitolo 4, sezione B, parte I, punto 1), la Lituania (allegato IX, capitolo 5, sezione B, parte I), la Polonia (allegato XII, capitolo 6, sezione B, parte I, punto 1) e la Slovacchia (allegato XIV, capitolo 5, sezione B). "

8) Nel Capitolo I, parte 6.1, punto 11 (Direttiva 92/46/CEE del Consiglio), prima del testo di adattamento è inserito il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per la Repubblica ceca (allegato V, capitolo 3, sezione A, parte I, punto 1), la Lettonia (allegato VIII, capitolo 4, sezione B, parte I, punto 1), la Lituania (allegato IX, capitolo 5, sezione B, parte I), Malta (allegato XI, capitolo 4, sezione B, parte I, punto 1) e la Polonia (allegato XII, capitolo 6, sezione B, parte I, punto 1)."

9) Nel Capitolo I, parte 8.1, punto 10 (Direttiva 94/65/CE del Consiglio) è aggiunto il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per la Lettonia (allegato VIII, capitolo 4, sezione B, parte I, punto 1), la Lituania (allegato IX, capitolo 5, sezione B, parte I) e la Polonia (allegato XII, capitolo 6, sezione B, parte I, punto 1)."

10) Nel Capitolo I, parte 8.1, punto 11 (Direttiva 91/493/CEE del Consiglio) è aggiunto il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per la Lettonia (allegato VIII, capitolo 4, sezione B, parte I, punto 1), la Lituania (allegato IX, capitolo 5, sezione B, parte I), la Polonia (allegato XII, capitolo 6, sezione B, parte I, punto 1) e la Slovacchia (allegato XIV, capitolo 5, sezione B)."

11) Nel Capitolo I, parte 8.1, punto 13 (Direttiva 92/46 del Consiglio) è aggiunto il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per la Repubblica ceca (allegato V, capitolo 3, sezione A, parte I, punto 1), la Lettonia (allegato VIII, capitolo 4, sezione B, parte I, punto 1), la Lituania (allegato IX, capitolo 5, sezione B, parte I), Malta (allegato XI, capitolo 4, sezione B, parte I, punto 1) e la Polonia (allegato XII, capitolo 6, sezione B, parte I, punto 1)."

12) Nel Capitolo I, parte 9.1, punto 8 (Direttiva 1999/74/CE del Consiglio) è aggiunto il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per la Repubblica ceca (allegato V, capitolo 3, sezione A, parte I, punto 2), l'Ungheria (allegato X, capitolo 5, sezione B, punto 2), Malta (allegato XI, capitolo 4, sezione B, parte I, punto 2), la Polonia (allegato XII, capitolo 6, sezione B, parte I, punto 2) e la Slovenia (allegato XIII, capitolo 5, sezione B, parte I, punto 1)."

13) Nel Capitolo II, punto 15 (Direttiva 82/471/CEE del Consiglio), prima del testo di adattamento è inserito il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per la Repubblica ceca (allegato V, capitolo 3, sezione B)."

14) Nel Capitolo III, punto 3 (Direttiva 66/402/CEE del Consiglio), prima del testo di adattamento è inserito il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per Cipro (allegato VII, capitolo 5, sezione B, punto 1)."

Allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni):

1) Nel Capitolo IX, punto 27a (Direttiva 93/42/CEE del Consiglio) è aggiunto il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per la Polonia (allegato XII, capitolo 1, punto 2)."

2) Nel Capitolo X, punto 5 (Direttiva 93/42/CEE del Consiglio) è aggiunto il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per la Polonia (allegato XII, capitolo 1, punto 2)."

3) Nel Capitolo X, punto 7 (Direttiva 90/385/CEE del Consiglio) è aggiunto il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per la Polonia (allegato XII, capitolo 1, punto 1)."

4) Nel Capitolo XII, punto 54b (Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio), prima del testo di adattamento è inserito il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per l'Estonia (allegato VI, capitolo 4, punto 1), la Lettonia (allegato VIII, capitolo 4, sezione A, punto 1) e la Lituania (allegato IX, capitolo 5, sezione A, punto 1)."

5) Nel Capitolo XIII, punto 15p (Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per la Lituania (allegato IX, capitolo 1, punto 1) e la Polonia (allegato XII, capitolo 1, punto 4)."

6) Nel Capitolo XIII, punto 15q (Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per Cipro (allegato VII, capitolo 1), la Lituania (allegato IX, capitolo 1, punto 2), Malta (allegato XI, capitolo 1, punto 2), la Polonia (allegato XII, capitolo 1, punto 5) e la Slovenia (allegato XIII, capitolo 1)."

7) Nel Capitolo XV, punto 12a (Direttiva 91/414/CEE del Consiglio) è aggiunto il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per la Polonia (allegato XII, capitolo 6, sezione B, parte II, punto 2)."

8) Nel Capitolo XVII, punto 7 (Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per la Repubblica ceca (allegato V, capitolo 7, sezione A), Cipro (allegato VII, capitolo 9, sezione B), la Lettonia (allegato VIII, capitolo 10, sezione B, punto 2), la Lituania (allegato IX, capitolo 10, sezione B), l'Ungheria (allegato X, capitolo 8, sezione A, punto 2), Malta (allegato XI, capitolo 10, sezione B, punto 2), la Polonia (allegato XII, capitolo 13, sezione B, punto 2), la Slovenia (allegato XIII, capitolo 9, sezione A) e la Slovacchia (allegato XIV, capitolo 9, sezione B, punto 2)."

9) Nel Capitolo XVII, punto 8 (Direttiva 94/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), prima del testo di adattamento è inserito il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per l'Estonia (allegato VI, capitolo 9, sezione A), la Lettonia (allegato VIII, capitolo 10, sezione A), la Lituania (allegato IX, capitolo 10, sezione A), Malta (allegato XI, capitolo 10, sezione A), la Polonia (allegato XII, capitolo 13, sezione A, punto 1) e la Slovacchia (allegato XIV, capitolo 9, sezione A)."

10) Nel Capitolo XXX, punto 2 (Direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenùte negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per la Polonia (allegato XII, capitolo 1, punto 3)."

Allegato IV (Energia):

1) Al punto 14 (Direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), prima del testo di adattamento è inserito il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per l'Estonia (allegato VI, capitolo 8, punto 2)."

2) Al punto 16 (Direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), nel Capitolo XIV, prima del testo di adattamento è inserito il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per la Repubblica ceca (allegato V, capitolo 6, punto 2)."

Allegato V (Libera circolazione dei lavoratori):

Prima del titolo "ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO", è inserito il testo seguente:

"PERIODO DI TRANSIZIONE

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per la Repubblica ceca (allegato V, capitolo 1), l'Estonia (allegato VI, capitolo 1), la Lettonia (allegato VIII, capitolo 1), la Lituania (allegato IX, capitolo 2), l'Ungheria (allegato X, capitolo 1), Malta (allegato XI, capitolo 2), la Polonia (allegato XII, capitolo 2), la Slovenia (allegato XIII, capitolo 2) e la Repubblica slovacca (allegato XIV, capitolo 1).

In riferimento ai meccanismi di salvaguardia contenuti nelle disposizioni transitorie di cui al paragrafo precedente, ad eccezione delle disposizioni per Malta, si applica IL PROTOCOLLO 44 SUI MECCANISMI DI SALVAGUARDIA CONTENUTO NELL'ATTO DI ADESIONE DEL 16 APRILE 2003."

Allegato VIII (Diritto di stabilimento):

1) Prima del titolo "ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO", è inserito il testo seguente:

"PERIODO DI TRANSIZIONE

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per la Repubblica ceca (allegato V, capitolo 1), l'Estonia (allegato VI, capitolo 1), la Lettonia (allegato VIII, capitolo 1), la Lituania (allegato IX, capitolo 2), l'Ungheria (allegato X, capitolo 1), Malta (allegato XI, capitolo 2), la Polonia (allegato XII, capitolo 2), la Slovenia (allegato XIII, capitolo 2) e la Repubblica slovacca (allegato XIV, capitolo 1).

In riferimento ai meccanismi di salvaguardia contenuti nelle disposizioni transitorie di cui al paragrafo precedente, ad eccezione delle disposizioni per Malta, si applica IL PROTOCOLLO 44 SUI MECCANISMI DI SALVAGUARDIA CONTENUTO NELL'ATTO DI ADESIONE DEL 16 APRILE 2003."

2) Alla voce "ADATTAMENTI SETTORIALI", il paragrafo introduttivo dell'adattamento relativo al Liechtenstein, introdotto dalla decisione del comitato misto SEE n. 191/1999 del 17 dicembre 1999, è sostituito dal testo seguente:

"Al Liechtenstein si applica quanto segue. Tenendo debitamente conto della specifica situazione geografica del Liechtenstein, tale adattamento è rivisto ogni cinque anni, con una prima revisione da effettuarsi entro maggio 2009."

Nell'Allegato IX (Servizi finanziari):

1) Al punto 14 (Direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), prima del testo di adattamento è inserito il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per Cipro (allegato VII, capitolo 2), l'Ungheria (allegato X, capitolo 2, punto 2), la Polonia (allegato XII, capitolo 3, punto 2) e la Slovenia (allegato XIII, capitolo 3, punto 4)."

2) Al punto 19a (Direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per l'Estonia (allegato VI, capitolo 2, punto 1), la Lettonia (allegato VIII, capitolo 2, punto 1), la Lituania (allegato IX, capitolo 3, punto 1) e la Slovenia (allegato XIII, capitolo 3, punto 2)."

3) Al punto 21 (Direttiva 86/635/CEE del Consiglio), prima del testo di adattamento è inserito il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per la Slovenia (allegato XIII, capitolo 3, punto 1)."

4) Al punto 30c (Direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per l'Estonia (allegato VI, capitolo 2, punto 2), la Lettonia (allegato VIII, capitolo 2, punto 2), la Lituania (allegato IX, capitolo 3, punto 2), l'Ungheria (allegato X, capitolo 2, punto 1), la Polonia (allegato XII, capitolo 3, punto 1), la Slovenia (allegato XIII, capitolo 3, punto 3) e la Slovacchia (allegato XIV, capitolo 2)."

Allegato XI (Servizi di telecomunicazione):

Al punto 5d (Direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), prima del testo di adattamento è inserito il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per la Polonia (allegato XII, capitolo 12)."

Allegato XII (Libera circolazione dei capitali):

Prima del titolo "ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO", è inserito il testo seguente:

"PERIODO DI TRANSIZIONE

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per la Repubblica ceca (allegato V, capitolo 2), l'Estonia (allegato VI, capitolo 3), Cipro (allegato VII, capitolo 3), la Lettonia (allegato VIII, capitolo 3), la Lituania (allegato IX, capitolo 4), l'Ungheria (allegato X, capitolo 3), la Polonia (allegato XII, capitolo 4), la Slovenia (allegato XIII, capitolo 4) e la Slovacchia (allegato XIV, capitolo 3).

ADATTAMENTI SETTORIALI

Si applicano le disposizioni contenute nel protocollo 6 dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 in materia di acquisto di residenze secondarie a Malta."

Allegato XIII (Trasporti):

1) Al punto 15a (Direttiva 96/53/CE del Consiglio) è aggiunto il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per l'Ungheria (allegato X, capitolo 6, punto 4) e la Polonia (allegato XII, capitolo 8, punto 3)."

2) Al punto 16a (Direttiva 96/96/CE del Consiglio) è aggiunto il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per Malta (allegato XI, capitolo 6, punto 2)."

3) Al punto 17b (Direttiva 92/6/CEE del Consiglio) è aggiunto il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per Malta (allegato XI, capitolo 6, punto 1)."

4) Al punto 18a (Direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), prima del testo di adattamento è inserito il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per Malta (allegato XI, capitolo 6, punto 3)."

5) Al punto 19 (Direttiva 96/26/CE del Consiglio), prima del testo di adattamento è inserito il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per la Lettonia (allegato VIII, capitolo 6, punto 3) e la Lituania (allegato IX, capitolo 7, punto 4)."

6) Al punto 21 (Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio), prima del testo di adattamento è inserito il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per Cipro (allegato VII, capitolo 6), la Lettonia (allegato VIII, capitolo 6, punto 1) e la Lituania (allegato IX, capitolo 7 , punto 1)."

7) Al punto 26c (Regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio), prima del testo di adattamento è inserito il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per la Repubblica ceca (allegato V, capitolo 4), l'Estonia (allegato VI, capitolo 6), la Lettonia (allegato VIII, capitolo 6, punto 2), la Lituania (allegato IX, capitolo 7, punto 3), l'Ungheria (allegato X, capitolo 6, punto 3), la Polonia (allegato XII, capitolo 8, punto 2) e la Slovacchia (allegato XIV, capitolo 6)."

In riferimento ai meccanismi di salvaguardia contenuti nelle disposizioni transitorie di cui al paragrafo precedente, si applica IL PROTOCOLLO 44 SUI MECCANISMI DI SALVAGUARDIA CONTENUTO NELL'ATTO DI ADESIONE DEL 16 APRILE 2003."

8) Al punto 37 (Direttiva 91/440/CEE del Consiglio), prima del testo di adattamento è inserito il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per l'Ungheria (allegato X, capitolo 6, punto 1) e la Polonia (allegato XII, capitolo 8, punto 1)."

9) Al punto 66e (Direttiva 92/14/CEE del Consiglio) è aggiunto il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per la Lituania (allegato IX, capitolo 7, punto 2) e l'Ungheria (allegato X, capitolo 6, punto 2)."

Allegato XIV (Concorrenza):

Prima del titolo "ADATTAMENTI SETTORIALI", è inserito il testo seguente:

"PERIODI DI TRANSIZIONE

1) "Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per Cipro (allegato VII, capitolo 4), l'Ungheria (allegato X, capitolo 4), Malta (allegato XI, capitolo 3, punti 1, 2 e 3), la Polonia (allegato XII, capitolo 5, punti 1 e 2) e la Slovacchia (allegato XIV, capitolo 4, punti 1 e 2).

2) "Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per Malta (allegato XI, capitolo 1, punto 1).

Allegato XV (Aiuti di Stato):

Prima del titolo "ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO", è inserito il testo seguente:

"ADATTAMENTI SETTORIALI

Tra le Parti contraenti si applicano le disposizioni relative ai regimi di aiuto esistenti contenute nel capitolo 3 (Politica di concorrenza) dell'allegato IV dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003."

Allegato XVII (Proprietà intellettuale):

Prima del titolo "ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO", è inserito il testo seguente:

"ADATTAMENTI SETTORIALI

Tra le Parti contraenti si applica il meccanismo specifico contenuto nel capitolo 2 (Diritto societario) dell'allegato IV dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003."

Allegato XVIII (Sicurezza e salute sul lavoro, diritto del lavoro e parità di trattamento fra uomini e donne):

1) Al punto 3a (Direttiva 91/322/CEE della Commissione) è aggiunto il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per la Slovenia (allegato XIII, capitolo 7, punto 2)."

2) Al punto 6 (Direttiva 86/188/CEE del Consiglio) è aggiunto il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per la Slovenia (allegato XIII, capitolo 7, punto 1)."

3) Al punto 9 (Direttiva 89/654/CEE del Consiglio), prima del testo di adattamento è inserito il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per la Lettonia (allegato VIII, capitolo 8, punto 1)."

4) Al punto 10 (Direttiva 89/655/CEE del Consiglio), prima del testo di adattamento è inserito il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per la Lettonia (allegato VIII, capitolo 8, punto 2), Malta (allegato XI, capitolo 8, punto 1) e la Polonia (allegato XII, capitolo 10)."

5) Al punto 13 (Direttiva 90/270/CEE del Consiglio), prima del testo di adattamento è inserito il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per la Lettonia (allegato VIII, capitolo 8, punto 3)."

6) Al punto 15 (Direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per la Slovenia (allegato XIII, capitolo 7, punto 5)."

7) Al punto 16h (Direttiva 98/24/CE del Consiglio) è aggiunto il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per la Slovenia (allegato XIII, capitolo 7, punto 3)."

8) Al punto 16j (Direttiva 2000/39/CE della Commissione) è aggiunto il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per la Slovenia (allegato XIII, capitolo 7, punto 4)."

9) Al punto 28 (Direttiva 93/104/CE del Consiglio) è aggiunto il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per Malta (allegato XI, capitolo 8, punto 2)."

10) Al punto 30 (Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), prima del testo di adattamento è inserito il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per la Repubblica ceca (allegato V, capitolo 1), l'Estonia (allegato VI, capitolo 1), la Lettonia (allegato VIII, capitolo 1), la Lituania (allegato IX, capitolo 2), l'Ungheria (allegato X, capitolo 1), la Polonia (allegato XII, capitolo 2), la Slovenia (allegato XIII, capitolo 2) e la Repubblica slovacca (allegato XIV, capitolo 1).

In riferimento al meccanismo di salvaguardia contenuto nelle disposizioni transitorie di cui al paragrafo precedente, si applica IL PROTOCOLLO 44 SUI MECCANISMI DI SALVAGUARDIA CONTENUTO NELL'ATTO DI ADESIONE DEL 16 APRILE 2003."

Allegato XX (Ambiente):

1) Al punto 2g (Direttiva 96/61/CE del Consiglio) è aggiunto il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per la Lettonia (allegato VIII, capitolo 10, sezione D, punto 2), la Polonia (allegato XII, capitolo 13, sezione D, punto 1), la Slovenia (allegato XIII, capitolo 9, sezione C) e la Slovacchia (allegato XIV, capitolo 9, sezione D, punto 2)."

2) Al punto 7a (Direttiva 98/83/CE del Consiglio) è aggiunto il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per l'Estonia (allegato VI, capitolo 9, sezione C, punto 2), la Lettonia (allegato VIII, capitolo 10, sezione C, punto 2), l'Ungheria (allegato X, capitolo 8, sezione B, punto 2) e Malta (allegato XI, capitolo 10, sezione C, punto 4)."

3) Al punto 8 (Direttiva 82/176/CEE del Consiglio), prima del testo di adattamento è inserito il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per la Polonia (allegato XII, capitolo 13, sezione C, punto 1)."

4) Al punto 9 (Direttiva 83/513/CEE del Consiglio), prima del testo di adattamento è inserito il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per Malata (allegato XI, capitolo 10, sezione C, punto 1) e la Polonia (allegato XII, capitolo 13, sezione C, punto 1)."

5) Al punto 10 (Direttiva 84/156/CEE del Consiglio), prima del testo di adattamento è inserito il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per la Polonia (allegato XII, capitolo 13, sezione C, punto 1) e la Slovacchia (allegato XIV, capitolo 9, sezione C, punto 1)."

6) Al punto 12 (Direttiva 86/280/CEE del Consiglio), prima del testo di adattamento è inserito il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per Malata (allegato XI, capitolo 10, sezione C, punto 2), la Polonia (allegato XII, capitolo 13, sezione C, punto 1) e la Slovacchia (allegato XIV, capitolo 9, sezione C, punto 2)."

7) Al punto 13 (Direttiva 91/271/CEE del Consiglio), prima del testo di adattamento è inserito il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per la Repubblica ceca (allegato V, capitolo 7, sezione B), l'Estonia (allegato VI, capitolo 9, sezione C, punto 1), Cipro (allegato VII, capitolo 9, sezione C), la Lettonia (allegato VIII, capitolo 10, sezione C, punto 1), la Lituania (allegato IX, capitolo 10, sezione C), l'Ungheria (allegato X, capitolo 8, sezione B, punto 1), Malta (allegato XI, capitolo 10, sezione C, punto 3), la Polonia (allegato XII, capitolo 13, sezione C, punto 2), la Slovenia (allegato XIII, capitolo 9, sezione B) e la Slovacchia (allegato XIV, capitolo 9, sezione C, punto 3)."

8) Al punto 18 (Direttiva 87/217/CE del Consiglio), prima del testo di adattamento è inserito il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per la Lettonia (allegato VIII, capitolo 10, sezione D, punto 1)."

9) Al punto 19a (Direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), prima del testo di adattamento è inserito il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per la Repubblica ceca (allegato V, capitolo 7, sezione C), l'Estonia (allegato VI, capitolo 9, sezione D), Cipro (allegato VII, capitolo 9, sezione D), la Lituania (allegato IX, capitolo 10, sezione D), l'Ungheria (allegato X, capitolo 8, sezione C, punto 2), Malta (allegato XI, capitolo 10, sezione E), la Polonia (allegato XII, capitolo 13, sezione D, punto 2) e la Slovacchia (allegato XIV, capitolo 9, sezione D, punto 3)."

10) Al punto 21ad (Direttiva 99/32/CE del Consiglio), prima del testo di adattamento è inserito il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per Cipro (allegato VII, capitolo 9, sezione A) e la Polonia (allegato XII, capitolo 13, sezione A, punto 2)."

11) Al punto 21b (Direttiva 94/67/CE del Consiglio) è aggiunto il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per l'Ungheria (allegato X, capitolo 8, sezione C, punto 1) e la Slovacchia (allegato XIV, capitolo 9, sezione D, punto 1)."

12) Al punto 32c (Regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio), prima del testo di adattamento è inserito il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per la Lettonia (allegato VIII, capitolo 10, sezione B, punto 1), l'Ungheria (allegato X, capitolo 8, sezione A, punto 1), Malta (allegato XI, capitolo 10, sezione B, punto 1), la Polonia (allegato XII, capitolo 13, sezione B, punto 1) e la Slovacchia (allegato XIV, capitolo 9, sezione B, punto 1)."

13) Al punto 32d (Direttiva 1999/31/CE del Consiglio) è aggiunto il testo seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per l'Estonia (allegato VI, capitolo 9, sezione B), la Lettonia (allegato VIII, capitolo 10, sezione B, punto 3) e la Polonia (allegato XII, capitolo 13, sezione B, punto 3)."

DICHIARAZIONI COMUNI
DELLE PARTI CONTRAENTI
DELL'ACCORDO

DICHIARAZIONE COMUNE
SUL CONTEMPORANEO ALLARGAMENTO
DELL'UNIONE EUROPEA E
DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Le Parti contraenti sottolineano l'importanza di una tempestiva ratifica o approvazione da parte delle attuali Parti contraenti e delle nuove Parti contraenti, conformemente ai rispettivi requisiti costituzionali, al fine di assicurare il contemporaneo allargamento dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo il 1° maggio 2004.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'APPLICAZIONE DELLE NORME D'ORIGINE DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELL'ACCORDO SULLA PARTECIPAZIONE DELLA REPUBBLICA CECA, DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA, DELLA REPUBBLICA DI CIPRO, DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA, DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA, DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA, DELLA REPUBBLICA DI MALTA, DELLA REPUBBLICA DI POLONIA, DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA E DELLA REPUBBLICA SLOVACCA ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

1. Una prova dell'origine debitamente rilasciata da uno Stato AELS (EFTA) o da una nuova Parte contraente nel quadro di un accordo preferenziale concluso tra gli Stati AELS (EFTA) e la nuova Parte contraente o nel quadro della legislazione nazionale unilaterale di uno Stato AELS (EFTA) o di una nuova Parte contraente è considerata prova dell'origine preferenziale SEE, a condizione che:

   a) la prova dell'origine e i documenti di trasporto siano stati rilasciati entro il giorno precedente a quello dell'entrata in vigore dell'accordo;

   b) la prova dell'origine sia presentata alle autorità doganali entro un termine di quattro mesi dall'entrata in vigore dell'accordo.

Laddove la merce sia stata dichiarata all'importazione da uno Stato AELS (EFTA) o da una nuova Parte contraente verso, rispettivamente, una nuova Parte contraente o uno Stato AELS (EFTA) prima della data di entrata in vigore dell'accordo, nel quadro di un regime preferenziale in vigore in quel momento tra uno Stato AELS (EFTA) e una nuova Parte contraente, la prova dell'origine rilasciata a posteriori nel quadro di tale regime può anche essere accettata negli Stati AELS (EFTA) o nelle nuove Parti contraenti purché tale documento sia presentato alle autorità doganali entro un termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'accordo.

2. Gli Stati AELS (EFTA), da una parte, e la Repubblica ceca, l'Estonia, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, dall'altra, sono autorizzati a mantenere le autorizzazioni mediante cui è stato conferito lo status di "esportatore autorizzato" nel quadro di accordi conclusi tra gli Stati AELS (EFTA), da una parte, e la Repubblica ceca, l'Estonia, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, dall'altra, a condizione che gli esportatori autorizzati applichino le norme di origine del SEE.

Entro il termine di un anno dalla data dell'adesione, gli Stati AELS (EFTA) e la Repubblica ceca, l'Estonia, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia devono sostituire queste autorizzazioni con nuove autorizzazioni rilasciate alle condizioni di cui al protocollo 4 dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

3. Richieste per successive verifiche di una prova dell'origine rilasciata nel quadro dei regimi e degli accordi preferenziali di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2 saranno accettate dalle autorità competenti degli Stati AELS (EFTA) e delle nuove Parti contraenti per un periodo di tre anni dal rilascio della prova dell'origine in questione e possono essere effettuate da tali autorità per un periodo di tre anni dall'accettazione della prova dell'origine.

DICHIARAZIONE COMUNE

RELATIVA ALL'ARTICOLO 126 DELL'ACCORDO SEE

Le Parti contraenti confermano che i riferimenti, di cui all'articolo 126 dell'accordo SEE, al "trattato che istituisce la Comunità economica europea" e alle "condizioni ivi stabilite" si applicano al protocollo 10 su Cipro allegato all'atto di adesione di Cipro del 16 aprile 2003.

ALTRE DICHIARAZIONI DI UNA O PIÙ DELLE PARTI CONTRAENTI DELL'ACCORDO

DICHIARAZIONE GENERALE COMUNE DEGLI STATI AELS (EFTA)

Gli Stati AELS (EFTA) prendono atto delle dichiarazioni, rilevanti ai fini dell'accordo SEE, allegate all'atto finale del trattato relativo all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea.

Gli Stati AELS (EFTA) sottolineano che le dichiarazioni, rilevanti ai fini dell'accordo SEE, allegate all'atto finale del trattato di cui al precedente paragrafo non possono essere interpretate o applicate in contrasto con gli obblighi delle Parti contraenti derivanti dal presente accordo o dall'accordo SEE.

DICHIARAZIONE COMUNE
DEGLI STATI AELS (EFTA) RELATIVA ALLA LIBERA
CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI

Gli Stati AELS (EFTA) sottolineano i forti elementi di differenziazione e di flessibilità contenuti nelle disposizioni relative alla libera circolazione dei lavoratori. Essi si impegnano ad agevolare l'accesso al mercato del lavoro per i cittadini della Repubblica ceca, dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia nell'ambito della legislazione nazionale onde accelerare il ravvicinamento con l'acquis. È pertanto prevedibile che le opportunità di lavoro negli Stati AELS (EFTA) per i cittadini della Repubblica ceca, dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia aumentino notevolmente con l'adesione di questi Stati. Inoltre, gli Stati AELS (EFTA) faranno il migliore uso possibile delle disposizioni proposte per giungere al più presto alla piena applicazione dell'acquis nell'area di libera circolazione dei lavoratori. Per il Liechtenstein ciò verrà fatto conformemente alle specifiche disposizioni come previsto negli adattamenti settoriali dell'allegato V (Libera circolazione dei lavoratori) e dell'allegato VIII (Diritto di stabilimento) dell'accordo SEE.

DICHIARAZIONE COMUNE

DEGLI STATI AELS (EFTA) RELATIVA AL MERCATO INTERNO

DELL'ENERGIA ELETTRICA

In riferimento al regime transitorio per l'Estonia definito al punto 2 del capitolo 8 dell'allegato 6 dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 e alla dichiarazione 8 sull'argillite petrolifera, il mercato interno dell'energia elettrica e la direttiva 96/92/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (direttiva sull'energia elettrica): Estonia, gli Stati AELS (EFTA) notano che, al fine di limitare la potenziale distorsione della concorrenza nel mercato interno dell'energia elettrica, potrebbero essere applicati meccanismi di salvaguardia quali la clausola di reciprocità della direttiva 96/92/CE.

DICHIARAZIONE
DEL GOVERNO DEL LIECHTENSTEIN
RELATIVA ALLE RELAZIONI BILATERALI
CON LA REPUBBLICA CECA
E CON LA REPUBBLICA SLOVACCA

Il Governo del Liechtenstein presume che tutte le Parti contraenti rispettino il Principato del Liechtenstein in quanto Stato da lungo tempo sovrano e riconosciuto e in posizione di neutralità durante tutta la prima e la seconda guerra mondiale.

DICHIARAZIONE DELLA REPUBBLICA CECA RELATIVA ALLA DICHIARAZIONE UNILATERALE DEL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN

La Repubblica ceca accoglie con soddisfazione la conclusione dell'accordo tra i paesi candidati e i membri dello Spazio economico europeo, che considera un passo significativo verso il superamento delle passate divisioni all'interno dell'Europa e verso un ulteriore sviluppo politico ed economico. La Repubblica ceca è pronta a collaborare, nell'ambito dello Spazio economico europeo, con tutti gli Stati membri, compreso il Principato del Liechtenstein.

Per quanto concerne il Principato del Liechtenstein, la Repubblica ceca ha dimostrato fin dalla sua creazione un evidente interesse a stabilire con esso relazioni diplomatiche. Già nel 1992 essa ha inviato ai governi di tutti i paesi, compreso il Principato del Liechtenstein, la richiesta di riconoscimento in quanto nuovo soggetto nel quadro del diritto internazionale a decorrere dal 1° gennaio 1993. Mentre la risposta di praticamente tutti i governi è stata affermativa, il Principato del Liechtenstein continua a rappresentare un'eccezione.

La Repubblica ceca non attribuisce alcun effetto giuridico a dichiarazioni non collegate con l'obiettivo e lo scopo del presente accordo.

DICHIARAZIONE
DELLA REPUBBLICA SLOVACCA RELATIVA
ALLA DICHIARAZIONE UNILATERALE
DEL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN

La Repubblica slovacca accoglie con soddisfazione la conclusione dell'accordo tra i paesi candidati e i membri dello Spazio economico europeo, che considera un passo significativo verso un ulteriore sviluppo economico e politico in Europa.

Fin dalla sua fondazione, la Repubblica slovacca ha riconosciuto il Principato del Liechtenstein come Stato sovrano e indipendente ed è pronta a stabilire con il Principato relazioni diplomatiche.

La Repubblica slovacca non attribuisce alcun effetto giuridico a dichiarazioni non collegate con l'obiettivo e lo scopo del presente accordo.

DICHIARAZIONE
DI ESTONIA, CIPRO, LETTONIA, MALTA E SLOVENIA
SULL'ARTICOLO 5 DEL PROTOCOLLO 38 BIS
SUL MECCANISMO FINANZIARIO DELLO SEE

"L'Estonia, Cipro, la Lettonia, Malta e la Slovenia sottolineano che la ripartizione utilizzata all'articolo 5 è stata concepita esclusivamente ai fini del meccanismo finanziario dello SEE. Esse ne desumono quindi che detta ripartizione non pregiudica future proposte relative alle ripartizioni nell'ambito della coesione comunitaria e degli strumenti strutturali."

DICHIARAZIONE
DELLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE
RELATIVA ALLE NORME DI ORIGINE PER PESCI
E PRODOTTI DEL MARE E DELLA PESCA

La Commissione delle Comunità europee esaminerà la fattibilità dell'armonizzazione delle norme di origine entro il 1° maggio 2004.

ATTO FINALE

I plenipotenziari

della COMUNITÀ EUROPEA,

in appresso denominata "la Comunità", e

del REGNO DEL BELGIO,

del REGNO DI DANIMARCA,

della REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

della REPUBBLICA ELLENICA,

del REGNO DI SPAGNA,

della REPUBBLICA FRANCESE,

dell'IRLANDA,

della REPUBBLICA ITALIANA,

del GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

del REGNO DEI PAESI BASSI,

della REPUBBLICA D'AUSTRIA,

della REPUBBLICA PORTOGHESE,

della REPUBBLICA DI FINLANDIA,

del REGNO DI SVEZIA,

del REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Parti contraenti del trattato che istituisce la COMUNITÀ EUROPEA, in appresso denominati "Stati membri CE",

i plenipotenziari

della REPUBBLICA D'ISLANDA,

del PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN,

del REGNO DI NORVEGIA,

in appresso denominati "Stati AELS (EFTA)",

tutti insieme Parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo, fatto a Porto il 2 maggio 1992, in appresso denominato "accordo SEE", in appresso insieme denominati "attuali Parti contraenti",

e

i plenipotenziari

della REPUBBLICA CECA,

della REPUBBLICA DI ESTONIA,

della REPUBBLICA DI CIPRO,

della REPUBBLICA DI LETTONIA,

della REPUBBLICA DI LITUANIA,

della REPUBBLICA DI UNGHERIA,

della REPUBBLICA DI MALTA,

della REPUBBLICA DI POLONIA,

della REPUBBLICA DI SLOVENIA

della REPUBBLICA SLOVACCA,

in appresso denominate "nuove Parti contraenti",

riuniti a Lussemburgo, addi' quattordici ottobre duemilatre per la firma dell'accordo sulla partecipazione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca allo Spazio economico europeo, hanno adottato i testi seguenti:

I. Accordo sulla partecipazione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca allo Spazio economico europeo (in appresso denominato "l'accordo");

II. I testi elencati in appresso, allegati all'accordo:

Allegato A: Elenco di cui all'articolo 3 dell'accordo;
Allegato B: Elenco di cui all'articolo 4 dell'accordo.

I plenipotenziari delle attuali Parti contraenti e i plenipotenziari delle nuove Parti contraenti hanno adottato le dichiarazioni comuni sottoelencate ed allegate al presente atto finale:

1. dichiarazione comune sul contemporaneo allargamento dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo;

2. dichiarazione comune relativa all'applicazione delle norme d'origine dopo l'entrata in vigore dell'accordo sulla partecipazione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca allo Spazio economico europeo;

3. dichiarazione comune relativa all'articolo 126 dell'accordo SEE.

I plenipotenziari della Comunità, degli Stati membri CE, degli Stati AELS (EFTA) e delle nuove Parti contraenti hanno preso atto delle dichiarazioni sottoelencate ed allegate al presente atto finale:

1. dichiarazione generale comune degli Stati AELS (EFTA);

2. dichiarazione comune degli Stati AELS (EFTA) relativa alla libera circolazione dei lavoratori;

3. dichiarazione comune degli Stati AELS (EFTA) relativa al mercato interno dell'energia elettrica;

4. dichiarazione del governo del Liechtenstein;

5. dichiarazione della Repubblica ceca relativa alla dichiarazione unilaterale del Principato del Liechtenstein;

6. dichiarazione della Repubblica slovacca relativa alla dichiarazione unilaterale del Principato del Liechtenstein;

7. dichiarazione di Estonia, Cipro, Lettonia, Malta e Slovenia sull'articolo 5 del Protocollo 38bis sul meccanismo finanziario del SEE;

8. dichiarazione della Commissione delle Comunità europee relativa alle norme di origine per pesci e prodotti del mare e della pesca.

I plenipotenziari delle attuali Parti contraenti e i plenipotenziari delle nuove Parti contraenti hanno anche concordato che le nuove Parti contraenti saranno adeguatamente informate e consultate in merito a qualunque questione pertinente che debba essere trattata in seno al consiglio SEE e al comitato misto SEE nel periodo precedente alla partecipazione delle nuove Parti contraenti allo Spazio economico europeo.

Essi hanno inoltre concordato che, al più tardi entro l'entrata in vigore dell'accordo, l'accordo SEE, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, e i testi integrali di tutte le decisioni del comitato misto SEE siano stilati nelle lingue ceca, estone, lettone, lituana, maltese, polacca, slovacca, slovena e ungherese e autenticati dai rappresentanti delle Parti contraenti.

Essi prendono atto dell'accordo tra il Regno di Norvegia e la Comunità europea relativo ad un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2004 – 2009, allegato anch'esso al presente atto finale.

Essi prendono anche atto del protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda a seguito dell'adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, allegato al presente atto finale.

Essi prendono altresì atto del protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia a seguito dell'adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, allegato al presente atto finale.

Essi prendono inoltre atto dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia in merito a taluni prodotti agricoli, allegato anch'esso al presente atto finale.

Essi sottolineano che i suddetti e protocolli sono parte integrante di una soluzione globale per le diverse questioni affrontate in relazione alla partecipazione delle nuove Parti contraenti allo Spazio economico europeo e che è necessario che l'accordo principale e i quattro accordi connessi entrino in vigore contemporaneamente.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3012):

Presentato dal Ministro degli Affari esteri (FRATTINI) il 25 giugno 2004.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 15 luglio 2004, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª, e parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 3ª commissione il 28 settembre 2004 e il 13 ottobre 2004.

Relazione scritta presentata il 18 ottobre 2004 (atto n. S. 3012 A relatore sen. PIANETTA).

Esaminato in aula e approvato il 2 febbraio 2005.

Camera dei deputati (atto n. 5587):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 7 febbraio 2005, con pareri delle commissioni I, II, V, VI,VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV.

Esaminato dalla III commissione il 24 febbraio 2005, 1º marzo 2005, 5 maggio 2005.

Esaminato in aula il 17 maggio 2005 ed approvato il 18 maggio 2005.

05G0136

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G502018/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 10,00